



Programma Agenda Urbana
Asse Innovazione sociale
Progetto CIPS
Coesione Inclusion e Partecipazione e Sostenibilità

LINEE GUIDA

PER IL RIUSO DI BENI COMUNI URBANI E RURALI ED ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA



COMITATO PATROCINATORE per la stesura delle Linee Guida

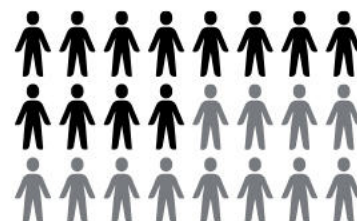


Werther Albertazzi	Attivatore territoriale, Planimetrie Culturali (Bo)
Giovanni Campagnoli	Esperto di project management, docente di economia, autore di: Riusiamo l'Italia. "Da spazi vuoti a start up culturali e sociali."
Luca Canessa	Segretario generale del Comune di Grosseto
Veronica Dini	Avvocato, Ass. Circola - cultura, diritti e idee in movimento (MI)
Luciano Gallo	Avvocato amministrativista
Walter Ganapini	Scienziato, membro onorario del Comitato scientifico dell'Agenzia Europea dell'Ambiente
Massimo Marchetto	Presidente Consorzio Factory Grisù (FE)
Giuseppe Micciarelli	Giurista, Università di Salerno

Hanno collaborato alla stesura componenti dell'associazione OfArch

Per Cittadinanzattiva il progetto è stato coordinato dall'esperto in processi partecipativi
Alfonso Raus

Per il Comune di Spoleto il progetto è stato coordinato dalla Dirigente Comunale
Stefania Nichinonni



Per la realizzazione del progetto CIPS sono state coinvolte le seguenti articolazioni dell'Ente:

- Direzione Servizi alla Persona (oggi Dipartimento n. 5 dipartimento per il benessere e l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona)
- Direzione Cultura e turismo (oggi Dipartimento n. 9 valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della città e del territorio e Dipartimento n. 3 per il marketing territoriale, l'innovazione imprenditoriale e il turismo 4.0 per la valorizzazione dell'economia locale.)
- Dipartimento n. 2 per la transizione digitale dell'amministrazione e comunicazione dei servizi al cittadino, all'impresa e al turista
- l'Ufficio Patrimonio dell'Ente

INDICE

01

Introduzione e contributi per orientarsi nelle linee guida

02

Definizioni comuni

03

Ambito e condizioni di applicazione

- 3.1 promuovere beni comuni urbani e rurali emergenti
- 3.2 garantire condizioni per le politiche di riuso e rigenerazione dei beni comuni

04

Quadro giuridico e giurisprudenziale

- 4.1. riferimenti internazionali
- 4.2. normativa di rango costituzionale
- 4.3. normativa nazionale
- 4.4 normativa regionale- regione Umbria
- 4.5 regolazione comunale - comune di Spoleto
- 4.6. pronunce giurisprudenziali rilevanti

05

Il sistema di governance: soggetti, ruoli e valori di impatto

- 5.1 i soggetti
- 5.2. i ruoli
- 5.3. l'impatto sulle politiche pubbliche

06

Il sistema locale abilitante

- 6.1. emersione dei beni e loro candidatura
- 6.2 riconoscere e mettere a valore il potenziale territoriale
- 6. 3. il repertorio dei beni comuni

07

Procedure e strumenti amministrativi e operativi

- 7.1. beni gestiti dal comune o dati in concessione - modalità "tradizionale"
- 7.2. procedura per beni e interventi di piccola entità ed eventi/iniziative di breve durata
- 7.3. ambiti innovativi e di sperimentazione
 - 7.3.1. bene a gestione diretta ad uso civico e collettivo (dichiarazione di uso civico e collettivo)
 - 7.3.2. bene ad uso non esclusivo tramite modello accordo negoziale (accordo procedimentale)
- 7.4 .il ruolo della fondazione di comunità nella promozione dei beni comuni urbani e rurali emergenti
- 7.5. sostenibilità economica e supporto istituzionale

08

Ambiti innovativi di sperimentazione

- 8.1 la rigenerazione urbana come fattore di innovazione
- in ambito creativo-culturale ed economico
- 8.2. Spoleto: possibili ambiti di sperimentazione

09

La valutazione di impatto sociale nei percorsi di riuso e rigenerazione dei beni comuni

Riferimenti bibliografici

Allegati

1. alcune esperienze in Italia di rigenerazione e riuso dei beni e il ruolo delle fondazione di comunità di Milano e di Napoli
2. sostenibilità ambientale nella rigenerazione e riuso dei beni comuni emergenti: l'agenda 2030 e l'applicazione del principio DNSH
3. l'apporto della digitalizzazione ai nuovi modelli partecipativi: accesso ai dati e implementazione di piattaforme digitali di servizio e supporto
4. flussi procedurali delle varie fasi relative alla implementazione delle linee guida



01

INTRODUZIONE E CONTRIBUTI PER ORIENTARSI NELLE LINEE GUIDA

1. Introduzione e Contributi per orientarsi nelle Linee Guida

Le presenti Linee guida costituiscono uno dei risultati di livello trasversale del progetto CIPS Coesione-Inclusione-Partecipazione-Sostenibilità, finanziato a valere sulla misura **“Innovazione sociale”** del PROGRAMMA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI SPOLETO PER LE AZIONI dell'ASSE 2 **“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ”** DEL POR FSE -UMBRIA 2014-2020, inserito nel più ampio Accordo tra Comune di Spoleto e Regione dell'Umbria sul **programma Agenda Urbana 2014-2021** (in rendicontazione entro il 31.12.2023)

Intendono rispondere ad un obiettivo del progetto riguardante la elaborazione di una sorta di prontuario funzionale a promuovere nel territorio del Comune di Spoleto, forme di riuso e rigenerazione partecipata di beni inutilizzati, sotto-utilizzati, da valorizzare. Uno strumento, quindi, che intende proporre orientamenti, percorsi, strumenti operativi e amministrativi da tradurre in una strategia di intervento attraverso l'adozione di un atto amministrativo di indirizzo volto a favorire la collaborazione tra la pubblica amministrazione, i cittadini, le organizzazioni e le associazioni del territorio.

L'elaborazione di tali contenuti è il risultato di una puntuale attività di ricerca e analisi comparativa, a livello nazionale ad alta specializzazione tecnica e scientifica, riguardante le pratiche di riuso e rigenerazione, di scambio con tali esperienze, di approfondimento con il Comitato patrocinatore attivatosi nell'ambito del progetto CIPS. Alle presenti Linee guida potranno essere allegati o inseriti successivamente, ulteriori indicazioni e strumenti intesi principalmente come schede e format

operativi, funzionali all'effettiva sperimentazione e implementazione di quanto proposto, quale ad es. il Vademecum previsto come ulteriore prodotto del progetto CIPS.

Un elemento preliminare che diventa il presupposto per parlare un linguaggio comune e utilizzare la stessa mappa concettuale, ma anche in prospettiva per generare le condizioni nel territorio per l'applicazione e la sperimentazione degli strumenti operativi e amministrativi e di alcuni ambiti innovativi proposti, è la condivisione di un **repertorio di definizioni comuni** (p.8). Sono definizioni mutate dai principali riferimenti giuridici e giurisprudenziali, da documenti di proposta e di indirizzo di rilievo nazionale ed internazionale, da esperienze e pratiche di rigenerazione e riuso, e frutto inoltre di una specifica elaborazione funzionale alle finalità delle Linee guida. Le definizioni comuni si costituiscono, quindi, come **“premesse di senso”**, come presupposti da condividere da parte del sistema di soggetti che saranno coinvolti, a partire dall'Amministrazione comunale, nell'attuazione delle Linee guida, la comunità spoletina nelle sue varie espressioni e la cittadinanza in quanto tale. Ispirano, inoltre, le procedure e determinano le caratteristiche tipologiche e funzionali degli strumenti operativi ed amministrativi proposti (da p.32).

Ciò premesso il primo aspetto significativo che connota le Linee guida è il **focus sulla centralità dell'uso partecipato per generare significati condivisi e di senso, piuttosto che sul bene in sé**. Sono beni, quindi, per i quali la connotazione pubblica o privata viene relativizzata in relazione alla **funzione**, all'utilità collettiva e sociale che un ex

luogo/bene/porzione di territorio inagito, da valorizzare, inutilizzato, può assumere ed esprimere. Questa tipologia di beni comuni, si configura come particolarmente generativo della autonoma capacità organizzativa che la comunità locale, nelle sue diverse articolazioni, può esprimere per il perseguimento dell'interesse generale attraverso la sussidiarietà orizzontale (art.118 titolo V u.c Costituzione Italiana), partecipando alla loro amministrazione e gestione nel rispetto dei criteri di inclusività, eterogeneità, cura reciproca e democraticità . Su tale centralità il Comune di Spoleto si è già espresso non solo avviando il progetto CIPS, ma facendo sue le prime risultanze di esso, con la Delibera di Giunta Comunale n. n.263 del 18/09/2019.

Il secondo aspetto importante è la constatazione dell'**esistenza di una legittimazione giuridico amministrativa** di tale approccio. Le Linee guida (da p.15) richiamano, infatti, i principali riferimenti dell'ordinamento giuridico e i riferimenti giurisprudenziali favorevoli, ad es., l'autonoma iniziativa volta al perseguimento dell'interesse generale, gli usi civici e collettivi, la sussidiarietà, la collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini, l'orientamento alla definizione di modalità anche nuove, per fare in modo che i beni pubblici siano tali, se effettivamente sono fonte di un beneficio per la collettività ed idonei a realizzare interessi plurimi e diversificati, da parte di tutti i cittadini.

Il terzo aspetto di rilievo, è costituito dalla definizione di un **sistema di governance (pag. 26)** che si esplicherà, in particolare, mettendo in relazione, in una dinamica circolare e di reciprocità: le funzioni di indirizzo del Consiglio

comunale, le responsabilità attuative e di "osservazione" e verifica da parte della Giunta Comunale e dei dipartimenti interessati, il contributo della partecipazione attiva della comunità locale attraverso l'attivazione di organismi partecipativi e rappresentativi, quali il Forum Civitatis previsto dall'art. 19, comma 3 dello Statuto Comunale di Spoleto.

In sostanza, sulla base di quanto premesso, la strategia volta alla promozione dei beni comuni emergenti per il territorio spoletino, deve dotarsi di una *governance* di sistema che permetta di rendere praticabile la collaborazione tra PA e cittadini attraverso istituti e pratiche partecipate, nonché l'esercizio di funzioni di supporto e verifica da parte dell'Amministrazione comunale.

A caratterizzare il valore di impatto della strategia rivolta al riuso di edifici, spazi, luoghi, beni in rapporto al tema dello sviluppo socio-economico e della programmazione locale, è la proposta di elaborare in forma partecipata, un documento, a valenza programmatica, riguardante il contributo della strategia dei beni comuni nelle politiche locali del territorio e tra territori.

Tale documento potrebbe essere parte integrante del D.U.P. Documento Unico di Programmazione di competenza del Consiglio Comunale. Il contributo di questo esercizio di programmazione partecipata, quello derivante dalle attività del Forum Civitatis, nonché la valutazione e le risultanze delle esperienze e delle pratiche che si andranno a sperimentare, potrebbero essere "messi a valore" e ispirare altri strumenti di programmazione integrata e progettualità di area o tematiche (es. ambiente, sviluppo sostenibile, welfare,

valorizzazione del patrimonio culturale e storico-artistico, ecc.).

Non sfugge a nessuno il **carattere integrato** che tutti i processi sia quelli riferiti alla individuazione /emersione dei beni comuni, sia quelli riferiti alla co-progettazione e alla co-programmazione, per arrivare fino a quelli funzionali alla redazione di un repertorio dei beni comuni e alla loro gestione, devono avere, attivando così un **sistema locale abilitante di amministrazione condivisa** (pag. 30).

Occorre quindi **identificare delle macro tipologie di beni in funzione del tipo di uso, finalità e gestione che li caratterizza/connota**.

Conseguentemente, si propongono una diversità di indirizzi operativi e amministrativi che garantiscono, comunque, gli stessi criteri di fondo (inclusività, eterogeneità, trasparenza, pari opportunità, responsabilità, gestione collettiva, cura reciproca e democraticità). Tale parte delle Linee guida costituisce la parte più innovativa, quella capace anche di indicare **procedure e strumenti amministrativi ed operativi** (pag. 32)e, dunque, di fornire una cassetta degli attrezzi, per es. alla tecnostruttura dei comuni, individuando strumenti che permettano operativamente di sperimentare molteplici soluzioni o attivare partnership pubblico/privato (come per es. le Fondazioni di comunità), ma anche con altri strumenti più semplici quali ad es. i partenariati sociali, che trovano definizione nel nuovo Codice dei contratti, art.201.

Una ulteriore sessione delle Linee guida riguarda alcuni **ambiti innovativi di sperimentazione** (pag.33) da considerare nella fase attuativa. Ci si concentra, in particolare, sulla possibilità di rigenerazione urbana come fattore di

innovazione in ambito creativo-culturale ed economico, indicando anche alcune sperimentazioni già in atto nel nostro territorio o comunque in cantiere.

Si tratta di percorsi che si ispirano a strategie più generali, quali la sostenibilità ambientale, oggi incarnata negli obiettivi declinati nell'agenda 2030, e applicata attraverso le pratiche richieste dal principio DHSN (Do Not Significant Harm = Non arrecare danno significativo all'ambiente), principio approfondito in uno degli allegati alle presenti Linee Guida.

Infine non c'è processo oggi che sfugga alla necessità di una valutazione, tanto più importante in questo ambito in cui la percezione comune sembra negare la capacità di sostenibilità economico-gestionale, quando invece un corretto **sistema di valutazione di impatto sociale ed economico** (pag. 44) dimostra che il riuso e la rigenerazione dei beni comuni, non solo è una risposta alla attivazione di energie e identità sociali, ma è una soluzione di valorizzazione del patrimonio pubblico sostenibile dal punto di vista economico, anche in un'ottica di economia circolare.

Le Linee guida sono corredate, oltre che da una **bibliografia** (pag. 46) di riferimento anche da alcuni **allegati** che approfondiscono, per chi lo voglia,

1. altre esperienze di riuso e rigenerazione, e nello specifico il ruolo della Fondazione di Comunità, analizzando le esperienze di Milano e Napoli;
2. il tema della sostenibilità, declinato sia nell'agenda 2030, sia applicato attraverso del principio DHSN;
3. l'apporto della dimensione digitale riferito sia all'accesso ai dati sia

all'utilizzo di piattaforme partecipative, entrambi processi che concorrono ad una pratica di modelli democratici più inclusivi e partecipati;

4. ipotesi di flussi operativi riferiti alle tre fasi del processo di attuazione delle Linee guida

02

DEFINITION

DEFINIZIONI COMUNI



2. DEFINIZIONI COMUNI

In questo capitolo delle Linee Guida viene riportato un repertorio di definizioni mutate dai principali riferimenti giuridici e giurisprudenziali, da documenti di proposta e di indirizzo, da esperienze e pratiche di rigenerazione e riuso, e frutto inoltre di una specifica elaborazione funzionale alle finalità delle Linee guida. L'obiettivo è facilitare un linguaggio comune e l'assunzione di una mappa concettuale condivisa.

ACCORDI DI COOPERAZIONE O ACCORDO PROCEDIMENTALE

Nella prospettiva dell'Amministrazione condivisa, l'accordo di cooperazione è in primo luogo uno strumento quadro per richiamare la necessità e il valore aggiunto della collaborazione e di comune impegno nel perseguire l'interesse generale tra Pubblica amministrazione, enti del terzo settore, associazioni, cittadini organizzati e al contempo una delle modalità per praticare quella sussidiarietà circolare sollecitata sempre dall'Art.118 titolo V u.c. della Costituzione Italiana. La collaborazione riguarda un comune impegno tra tali soggetti coinvolti, per lo svolgimento di programmi, interventi, progetti, iniziative coordinate e di particolare impatto sociale. Dal punto di vista amministrativo, il riferimento è alle possibilità espresse dall'art.11 della L. 241/90 e quindi alla facoltà delle pubbliche amministrazioni di redigere "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento".

AUTONOMIA CIVICA

L'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei

cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà, e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo

AZIONE ABILITANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In coerenza con i principi costituzionali e normativi volti ad esercitare funzioni e prassi che qualificano continuamente il perseguimento dell'interesse generale, l'Amministrazione Comunale riconosce, favorisce e abilita pratiche di cittadinanza, di sussidiarietà e di promozione civica attraverso una pluralità di azioni e modalità organizzative, procedurali, relazionali, amministrative e di garanzia, in ultima istanza, dei principi di accessibilità, inclusività, imparzialità e fruibilità che devono caratterizzare l'uso e la gestione del bene comune individuato.

BENI COMUNI URBANI E RURALI EMERGENTI

beni che per la loro natura e funzione, forme d'uso e gestione, utilità generate, soddisfano diritti fondamentali ¹, bisogni socialmente rilevanti, interessi plurimi e diversificati da parte di tutti i cittadini e generativi di beni immateriali (beni relazionali, conoscenza, fiducia, ecc..)

COMMUNITY LAB

Particolare spazio organizzato di partecipazione e coinvolgimento attivo per l'approfondimento di un tema specifico e la conseguente definizione di linee di intervento. La dinamica di

¹ Es: dignità, diritto di riunirsi, "l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà civile e sociale" (art.2 Cost.It), l'effettivo sviluppo della persona umana e delle sue capacità, ecc..

relazione tra i partecipanti che si attiva, tende a permettere l'emersione e la condivisione di nuove prospettive sul tema preso in esame attraverso l'esplorazione, la sperimentazione e la valutazione di idee, scenari che confluiscono in pratiche comuni di intervento (progetti, test sperimentali, iniziative, ecc.). Tale strumento può essere utilizzato all'interno di processi partecipativi più ampi e complessi e si configura anche come dispositivo a disposizione del Forum Civitatis o dei Laboratori di cittadinanza.

CO-PROGETTAZIONE

La co progettazione secondo lo spirito dell'art.55 del dlgs 117/2017 - Codice del terzo settore, rappresenta un modo di esercizio coordinato e concordato della funzione pubblica tra enti pubblici ed enti del terzo settore.

Per co-progettazione si intende quindi, in primo luogo, il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione pubblica procedente e altri soggetti di cui all' articolo 2, comma 2 , lettere b) e c) (gli enti locali, singoli e associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), nonché gli enti del Terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale (L. R. 6 marzo 2023 , n. 2 . *Disposizioni in materia di amministrazione condivisa*). Nel contesto dei beni comuni e del riuso di spazi ed edifici, ambiti questi di pertinenza delle presenti Linee guida, si evidenzia la necessità di garantire l'inclusività e l'accessibilità a tale strumento da parte dei cittadini singoli e organizzati (art.118 titolo V u.c. della Costituzione Italiana).

La co-progettazione viene inoltre intesa nell'ambito delle presenti linee guida, come modalità che abilita e rende consuetudine forme di lavoro congiunto e di condivisione di responsabilità tra le istituzioni pubbliche, le organizzazioni socio-culturali ed economiche ed i cittadini per contribuire a garantire la componente partecipativa nella formazione, implementazione e valutazione delle politiche pubbliche locali e la capacità di perseguire l'interesse generale. La co progettazione si caratterizza, a tal proposito, come occasione di incontro, che può assumere tante modalità anche non strettamente formali, tra soggetti diversi e che ha potenzialità generative se i soggetti stessi costruiscono fra di loro un legame positivo e una fiducia reciproca, che li valorizzi e che produca valore aggiunto. Secondo questo approccio, sono le procedure amministrative che richiedono di essere riviste ed adeguate in tal senso.

DICHIARAZIONE DI USO CIVICO E COLLETTIVO

La dichiarazione è uno strumento che determina le forme d'uso e di autogoverno, idonee a garantire un uso non esclusivo del bene, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento. Può assumere una forma regolamentare con cui uso e gestione diventano diritti accessibili ad una comunità di riferimento che attraverso di essi si forma e si trasforma. Come tale non è lo statuto di un soggetto giuridico privato né il patto con cui un gruppo di soggetti individuati acquisisce dei privilegi d'uso e gestione di uno spazio.

GESTIONE CONDIVISA A CARATTERE PLURALE

Si tratta di una gestione collettiva diretta del bene: 1) la strutturazione dei locali e il loro allestimento, con la contestuale predisposizione dei mezzi che possono garantire lo svolgimento delle attività; 2) la calendarizzazione e il coordinamento delle attività che quotidianamente si svolgono; 3) la predisposizione del necessario supporto logistico, tecnico e comunicativo; 4) l'acquisto, il recupero e l'autocostruzione dei vari materiali e mezzi necessari; 5) le adesioni ad altri progetti e in generale i rapporti esterni in cui si rileva l'esigenza di rappresentare la comunità di riferimento e le prassi di gestione del bene; 6) le operazioni di finanziamento.

INNOVAZIONE SOCIALE

(Libro Bianco sull'innovazione sociale (2011) - nuove idee (prodotti, servizi, modelli) che soddisfano dei bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. Accrescono le possibilità e le capacità di azione e di risposta della società locale

INTERESSE GENERALE

Attività intraprese autonomamente dai cittadini i cui fini coincidono con fini previsti da norme vigenti. Attività volte alla produzione, cura e riproduzione dei beni comuni attività funzionali all'attuazione dell'art 3. c.2 della Costituzione circa la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Codice Terzo Settore (Art. 5.) le attività di interesse generale e fra queste: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (...); k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ISTRUTTORIA PUBBLICA

Pubblico confronto con garanzia di principi di trasparenza, parità di trattamento e pubblicità, e di significativa inclusività. Tale strumento è caratterizzato da diverse azioni, momenti e metodi di confronto e si connota come spazio che tende a ridurre l'asimmetria informativa tra la PA e i cittadini e a favorire un apprendimento reciproco tra i partecipanti intorno ad un dato tema di interesse generale. L'Istruttoria pubblica si pone a servizio di processi decisionali e si configura, quindi, come opportunità di analisi e di confronto pubblico che fornisce informazioni, consapevolezza, contributi di conoscenza, riscontri.

LABORATORI DI CITTADINANZA

Il Laboratorio di cittadinanza rappresenta il luogo privilegiato per la promozione e l'applicazione di processi partecipativi al livello locale. Si configura, nel momento della sua attivazione, come presidio della partecipazione, spazio di apprendimento di democrazia partecipativa e di espressione della cittadinanza attiva. Tale laboratorio è di fatto lo strumento concreto di traduzione della partecipazione dei cittadini nel territorio da parte del Forum civitatis. Il Laboratorio di cittadinanza è sia promosso dall'Amministrazione comunale, ma la sua

attivazione può anche essere richiesta da forme organizzate, anche informali, di cittadini. Il Forum civitatis, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce le caratteristiche di funzionamento e le condizioni di partecipazione a tale laboratorio.

REDDITIVITÀ CIVICA

Valore non strettamente monetario generato dai soggetti collettivi, dalle Comunità di riferimento e da enti gestori nell'esercizio di funzioni di gestione diretta del bene.

RIUSO TEMPORANEO

I progetti di riuso temporanei diventano una sorta di "contenitori" di nuove funzioni temporanee e incubatori di possibili iniziative ed attività ad impatto socio-culturale, di tipo artigianale e digitale, creativo e culturale, ecc.. per nuove economie e produzioni innovative.

Tendenzialmente questi progetti di riuso hanno una dimensione contenuta che permette di giustificare un presidio gestionale da parte, ad es., di un soggetto sociale e un ingaggio di breve-medio periodo. L'obiettivo è fare "subito con poco". Nel riuso temporaneo rientrano, ad es. "progetti di Via" per il riutilizzo di spazi come contributo alla rivitalizzazione del centro storico e del rilancio socio-economico della città e del comune.

Centrale per la pratica di un uso temporaneo è la flessibilità di strumenti urbanistici, quali, ad es. la destinazione d'uso.

SOSTENIBILITÀ CIVICA

L'insieme delle strategie e delle azioni finalizzate a rendere concretamente e materialmente possibili "ambienti di uso

civico e collettivo sostenibili" attraverso la messa in comune di tempo, competenze e risorse di varia natura, e a permettere la più vasta, attiva e costante partecipazione della popolazione all'uso civico e collettivo dei beni comuni.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE PRATICHE DI RIUSO E RIGENERAZIONE

La sostenibilità delle attività, delle "produzioni" socioculturali e delle economie delle forme di rigenerazione e riuso è legata ad un mix di risorse di varia natura, che si attivano e ricombinano guardando alle economie dirette, all'impatto sociale generabile, ai possibili effetti *spillover* (produrre effetti positivi anche in altri ambiti tematici del sistema delle politiche pubbliche locali).

La sostenibilità economica va quindi intesa come percorso di auto sostenibilità nella gestione del bene comune emergente e come sviluppo di capacità per produrre valore sociale ed economico, possibili azioni sperimentali di economica collaborativa e di scambio con altri attori pubblici e privati del territorio.

USO CIVICO E COLLETTIVO E COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

Diritto di uso e godimento di tutti i residenti e soggettività di riferimento dell'area. Tale uso deve essere coordinato con: 1. valori di uso collettivo condivisi (ampi e eterogenei); 2. disponibilità a coordinarsi con l'uso altrui. La Comunità di riferimento in azione, determina lo sviluppo di una gradazione della partecipazione della stessa: a) diritto di accesso per tutti (secondo modalità e principi definiti - vedi Dichiarazione di uso civico e collettivo), b) cura dello spazio nel momento stesso in cui lo si utilizza per le attività proprie, c) possibilità di continuare questa cura anche successivamente, entrando a far parte

degli organi della comunità che hanno il compito di gestire il bene comune. Questo introduce l'idea di una Comunità in cui i soggetti possano avere ruoli e competenze diverse; una forma che non equivale a quella di un soggetto privato che eroga

servizi nell'interesse della collettività: il *commoning*, infatti, punta proprio a sciogliere la logica del servizio per orientarsi su quella del mutualismo solidale, in cui la cura e la gestione sono realmente condivise dagli stessi fruitori.



03

AMBITO E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- 3.1 PROMUOVERE BENI COMUNI URBANI E RURALI EMERGENTI
- 3.2 GARANTIRE CONDIZIONI PER LE POLITICHE DI RIUSO E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

3. AMBITO E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

3.1 PROMUOVERE BENI COMUNI URBANI E RURALI EMERGENTI

Attraverso le Linee guida si persegue la promozione di Beni comuni urbani e rurali emergenti, beni che servono immediatamente la collettività che è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto. Si configurano, quindi, come ambiti particolarmente generativi della autonoma capacità organizzativa che la comunità locale può esprimere nelle sue diverse articolazioni per il **perseguimento dell'interesse generale** attraverso la sussidiarietà circolare (art.118 titolo V u.c Costituzione Italiana), partecipando alla loro amministrazione nel rispetto dei criteri di inclusività, eterogeneità, trasparenza, pari opportunità, responsabilità, gestione collettiva, cura reciproca e democraticità.

Sono beni che “emergono” per attribuzione di senso e fruizione a livello collettivo attraverso il “*commoning*”, cioè l'azione di messa in comune, poiché i beni

comuni non esistono in sé, ma solo in riferimento a una comunità che se ne prende cura collettivamente.

Sono beni per i quali la connotazione pubblica o privata viene relativizzata in relazione alla funzione, all'utilità collettiva e sociale che un ex luogo/bene/porzione di territorio inagito, da valorizzare, inutilizzato, può assumere ed esprimere.

Tali beni si configurano, inoltre, come contesti attraverso i quali attuare pratiche di uso civico e collettivo in rapporto al patrimonio territoriale (risorse naturali, patrimonio storico-artistico, spazi comuni, sentieristica, ecc..). Pratiche di comunità, cioè, volte alla custodia e alla valorizzazione del territorio in chiave di tutela e di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle identità dei luoghi.

3.2 GARANTIRE CONDIZIONI PER LE POLITICHE DI RIUSO E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Nello sviluppo di una politica pubblica relativa al riuso e alla rigenerazione dei beni comuni, occorre anche stabilire alcune condizioni, alcune delle quali risultano imprescindibili:

1. **Il diritto di uso di un bene comune non può essere esclusivo**; nel caso di rivalità l'uso di un bene è regolato da modalità stabilite secondo criteri inclusivi generati, in questo caso, da processi di autonormazione civica (Dichiarazioni di uso civico e collettivo - vedi paragr. Definizioni comuni p.8 e paragr. Procedure e strumenti amministrativi e operativi p.32).

2. il riuso e la rigenerazione non possono che rispondere ad **un modello di economia circolare**. I due stessi concetti sono strumenti di economia circolare, avendo come obiettivo il dare nuova vita a luoghi e contesti identitari e collettivi. Le politiche di riuso e rigenerazione sono pienamente inserite nell'Agenda 2030 e queste Linee Guida prevedono l'applicazione del principio DHSN.

3. vanno tutelate tutte le persone che a diverso titolo intervengono e utilizzano i beni attraverso un adeguato **sistema assicurativo**. Nell'ambito della strategia

di promozione, uso e gestione dei beni comuni emergenti, risulta importante determinare il repertorio di iniziative ed attività che si possono configurare come promosse direttamente dall'Amministrazione comunale. Tale specificazione permetterebbe la copertura completa dal punto di vista assicurativo da parte del Comune.

Appare opportuno, comunque, prevedere la possibilità per l'Amministrazione Comunale di stipulare polizze assicurative a favore dei cittadini che agiscono nell'ambito della strategia della promozione dei beni comuni emergenti così come proposto e previsto nelle presenti Linee guida. Tale opportunità è giustificata dal carattere di rilevanza e utilità pubblica e collettiva delle pratiche

di riuso e rigenerazione dei beni interessati, e perché rivolte e finalizzate al coinvolgimento attivo della collettività.

In assenza di coperture da parte del Comune, ed in particolare nell'ambito dell'assegnazione di beni ad uso non esclusivo tramite modello negoziale (pag.35), le organizzazioni, le eventuali imprese sociali e profit interessate, stipulano specifiche polizze assicurative a tutela dai rischi di infortunio e della responsabilità civile.

Il Comune, anche in tale ambito, può favorire le relazioni e i possibili accordi facilitanti la stipula delle polizze, tra cittadini, comunità di riferimento, organizzazioni e le compagnie assicurative.



04

QUADRO GIURIDICO E GIURISPRUDENZIALE

- 4.1. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
 - 4.2. NORMATIVA DI RANGO COSTITUZIONALE
 - 4.3. NORMATIVA NAZIONALE
 - 4.4. NORMATIVA REGIONALE- REGIONE UMBRIA
 - 4.5. REGOLAZIONE COMUNALE - COMUNE DI SPOLETO
 - 4.6. PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI
-

4. QUADRO GIURIDICO E GIURISPRUDENZIALE

4.1. RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

CONVENZIONE DI FARO (2005) Propone un concetto di “eredità-patrimonio culturale”, considerato “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione” (art. 2) e di “comunità di eredità-patrimonio”, cioè, “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” (art. 2).

CONVENZIONE DI AARHUS (1998)

Promossa dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE), al fine di rafforzare la democrazia soprattutto nelle politiche ambientali, sancisce non solo il diritto all’informazione ambientale a livello internazionale, ma rappresenta il principale strumento legislativo internazionale per dare attuazione alla partecipazione pubblica ai processi decisionali.

4.2. NORMATIVA DI RANGO COSTITUZIONALE

COSTITUZIONE ITALIANA ART. 118 titolo V u.c. (emendato 2001) della Costituzione Italiana: “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. ART. 3...È compito della

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ART. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ART. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. ART. 43 A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

4.3.NORMATIVA NAZIONALE

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge n. 241/90

Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI -
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36**

LIBRO I,

Parte I DEI PRINCIPI

Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore)

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in

condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Art. 134

1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione

dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTI I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 174. (Nozione)

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
- d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

2. Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II (forse si intendeva della parte V - n.d.r.). Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.

4. Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

5. I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.

Art. 175. (Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio)

1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere

soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.

TITOLO IV - La finanza di progetto

Art. 193. (Procedura di affidamento)

1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. ..

2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le

modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

4. La configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte. Nel bando l'ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando...

8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di

prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

11. L'ente concedente può sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo.

PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 201. (Partenariato sociale)

1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti:

a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprietà della lottizzazione; i cittadini costituiti in

consorzio possono beneficiare, altresì, di incentivi fiscali;

b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attività svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunità territoriale di riferimento;

c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere è esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC.

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.4

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

D.Lgs. n. 42/2004 coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41

ART. 112 c. 9

Possono essere “stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali”. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati ...“con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All’attuazione del presente comma si provvede...senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

CODICE DEL TERZO SETTORE**D. Lgs. n. 117/2017**

ART 55 La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al c.2. La co-progettazione non opera nel solo comparto del welfare.

ART. 89, c. 17 In attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti

del Terzo settore che svolgono le attività indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f), i) , k) o z) , individuati attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale, sono possibili forme di sponsorizzazione e forme speciali di partenariato anche con soggetti privati per recupero, restauro, ...e anche gestione di beni.

NORME IN MATERIA DI DOMINI COLLETTIVI**Legge 20 novembre 2017 , n. 168**

La Legge rilancia l’impianto degli usi civici (domini collettivi) nel sistema italiano. La norma considera beni collettivi: boschi, pascoli, terreni seminativi, malghe, corsi d’acqua e relative pertinenze. La categoria dei beni collettivi (art 3.c. della L.n.168) rappresenta, ai fini del dibattito sui beni comuni e anche nelle presenti Linee guida, un contesto di riferimento che, a parere del Comitato patrocinatore, può favorire un parallelismo tra gli usi civici e la categoria dei beni comuni. In particolare la definizione di comunità originarie, rafforza il legame tra il bene e la comunità di riferimento che ne fruisce e la gestisce. Sull’aspetto della gestione si può sottolineare come a fianco a queste antiche istituzioni, nello stesso spirito, si possono immaginare nuove istituzioni i cui organi sia titolari di poteri di uso e gestione di beni comuni.

Decreto interministeriale del 22 dicembre 2015 pubblicato nella G.U. n. 156 del 6/7/2016

Realizzazione dei centri di produzione artistica, musica, danza e teatro contemporanei. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto disciplina le modalità di utilizzo dei beni immobili di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri per la realizzazione di produzioni di arte, musica, danza e teatro contemporanei.

TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs 267/2000 modifiche L.145/2018

Art. 3 Autonomia dei comuni e delle province - I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3-quater. Usi temporanei (articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera m-bis, della legge n. 120 del 2020)

1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di

edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola: a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.

5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di

decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.

4.4 NORMATIVA REGIONALE - REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2023 , n. 2
. Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.

La legge intende riconoscere e promuovere gli Enti del Terzo settore - così come disciplinati dal Codice del Terzo settore D. Leg n. 117/2017 e al contempo disciplinare gli istituti della coprogrammazione , della coprogettazione e dell'accreditamento, così come disciplinati dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore . Con questa legge la Regione Umbria:

- a. riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b. riconosce e promuove gli enti di Terzo settore che operano nell'ambito regionale;
- c. riconosce il valore della collaborazione tra enti di Terzo settore e amministrazioni pubbliche e favorisce la libera iniziativa degli enti di Terzo

settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa;

d. disciplina gli istituti ed i procedimenti di cui all'Art. 55 del Codice del Terzo settore al fine di assicurare il coinvolgimento degli stessi nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.

4.5 REGOLAZIONE COMUNALE - COMUNE DI SPOLETO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

Approvato con DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 20/12/2018

Il regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale e le modalità per la loro concessione e/o locazione a terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

... In materia di valorizzazione, recupero e riuso di beni comuni (sia pubblici che privati) inutilizzati, sotto-utilizzati, abbandonati o di prossima trasformazione, realizzati attraverso modalità collaborative con l'Amministrazione Comunale, da parte di cittadini singoli o organizzati, e comunque da formazioni sociali e comunità di cittadini, nonché da raggruppamenti di associazioni, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di "sussidiarietà" (art. 118 u.c. Cost.), si rimanda alla specifica disciplina. Nell'ambito del presente regolamento vengono comunque previste possibilità

volte a favorire tale forme di uso e gestione.

Il Comune promuove la rivitalizzazione dei centri storici del capoluogo e delle frazioni anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale nelle more di una definitiva destinazione d'uso di tali spazi. Per le finalità e le modalità di espressione di azioni di uso temporaneo si rimanda a specifica disciplina in coerenza con il precedente comma

Resta ferma e distinta dalla materia oggetto del presente Regolamento la Concessione di Valorizzazione disciplinata dall'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii. e la concessione dei Teatri e Sale di proprietà comunale.

4.6. PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

Sentenza n. 131/2020 della Corte Costituzionale su Terzo Settore e co-programmazione e co-progettazione

La Corte costituzionale precisa che l'art. 55 CTS costituisce una possibile traduzione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c. Cost.): la disposizione, infatti, «realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria - strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (...)». Pare importante, a questo proposito, segnalare come l'art. 55 CTS costituisca, nell'interpretazione del giudice costituzionale, un ampliamento degli strumenti già previsti dalla legge 328 del 2000, che sono

riassorbiti dentro il paradigma del Codice del Terzo settore, rifuggendo da una lettura limitativa per la quale esso avrebbe dovuto essere letto con lo sguardo rivolto al “passato” (l'art. 55 come norme riepilogativa di quanto già previsto da altre fonti secondarie, posizione difficilmente accettabile). Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. La pronuncia affronta anche il delicato profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea (circostanza assai significativa, poiché il Governo non aveva lamentato la violazione del diritto euro-unitario). A giudizio della Corte è lo «stesso diritto dell'Unione che mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)».

Parere del Consiglio di Stato - Sez. consultiva per atti normativi del 25/08/2003 - n.1440

“Al pari della disposizione costituzionale che le riproduce (art.118 u.c. Cost.It.), non pongono alcun problema di riconoscimento, di autorizzazione per dir così e di qualificazione da parte delle pubbliche autorità rispetto alle attività di interesse generale poste in essere da soggetti comunitari in un contesto diverso da quello dello svolgimento dei pubblici poteri, è questa la prova di una riserva originaria di materie a soggetti esponenti del fenomeno della cittadinanza societaria”. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.3665 del 2011 ...il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività. La “demanialità” esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perchè è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione. Ne consegue ancora che la titolarità dello Stato (come Stato - collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.3665 del 2011

...il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività. La “demanialità” esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perchè è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione. Ne consegue ancora che la titolarità dello Stato (come Stato - collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

Con la Sentenza n. 53/2018, la Corte dei Conti condanna al risarcimento del danno erariale taluni funzionari e dirigenti pubblici per la mancata determinazione e riscossione dei canoni concessori afferenti ad alcune aree marittime iscritte entro la laguna di Venezia, definendole, al contempo e per quanto di maggiore interesse in questa sede, “beni comuni”. I giudici contabili, rimarcando con riferimento ai beni demaniali, l’esistenza di un duplice regime giuridico di appartenenza, riconducibile in capo alla comunità e/o collettività - in via principale e/o originaria - e agli enti pubblici territoriali ex art. 114, Cost. - in via derivata e/o indiretta - sembrano affermare, in ultimo, che tali beni risultano prioritariamente destinati al soddisfacimento di interessi generali da parte della collettività. Così facendo, i

giudici, vanno a configurare dei beni comuni, vale a dire dei beni essenzialmente connotati dal punto di vista funzionale e idonei, in via precipua, a realizzare interessi plurimi e diversificati, da parte di tutti i cittadini.

TAR Liguria con sentenza 67/2014

L'Amministrazione pubblica "pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto comparativo tra i potenziali concessionari, laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione".

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto- 2 ottobre 2012 - richiesta del Comune di Treviso.

In conclusione, il Collegio ribadisce che l'indirizzo politico legislativo (che si è venuto affermando negli ultimi anni) riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica. Aggiunge, tuttavia, il Collegio che il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata, in quanto "l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne

cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo".

Corte dei Conti Sez. Autonomie n.26 del 14.11.2017

Riconosce alcuni principi quali: "a differenza del principio di sussidiarietà verticale.....la sua dimensione orizzontale o sociale mira a valorizzare l'autonomia, la libertà e la responsabilità dei singoli e dei gruppi anche in settori che in precedenza venivano riservati alla competenza esclusiva degli apparati amministrativi..." "...ogni qualvolta ciò sia possibile il soggetto privato deve essere preferito, privilegiato e quindi sussidiato nello svolgimento dell'attività di interesse generale attraverso opportune attività di programmazione, coordinamento, controllo promozione ed eventualmente gestione..." "...tuttavia, benché il principio di sussidiarietà orizzontale non si presti ad essere applicato in assenza di una norma di legge che gli dia attuazione, è altrettanto vero che le norme costituzionali di principio debbono essere applicate direttamente anche in mancanza di una interposizione legislativa in quanto le stesse vincolano l'esercizio della funzione amministrativa..." "...non può non trascurarsi di richiamare l'art.1 della legge 106/2016 che.....ha voluto egualmente sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune "anche in forma associata" con ciò rendendo evidente l'assenza di qualsiasi preclusione di principio ad un ricorso all'attività dei singoli cittadini volontari".

05

governance



IL SISTEMA DI GOVERNANCE: SOGGETTI, RUOLI E VALORI DI IMPATTO

- 5.1 I SOGGETTI
- 5.2. I RUOLI
- 5.3. L'IMPATTO SULLE POLITICHE PUBBLICHE

5. IL SISTEMA DI GOVERNANCE: SOGGETTI, RUOLI E VALORI DI IMPATTO

5.1. I SOGGETTI

Il sistema di *governance* deve dare conto della pariteticità dei soggetti siano essi giuridico istituzionali, siano essi rappresentativi della società civile: si tratta di una rete di cui ciascuno è un nodo interdipendente dagli altri. La strategia rivolta alla promozione dei beni comuni emergenti, su mandato del **Consiglio Comunale**, è funzionalmente in capo al **Sindaco** e al suo Staff.

Coinvolge la **Giunta** nel suo complesso e si avvale del supporto di una specifica **Unità di progetto interdirezionale** (Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spoleto, Art. 29 - Unità di progetto e responsabile del progetto²). D'altro canto lo statuto del Comune di Spoleto prevede all'art.19, comma 3 Il **Forum Civitatis**, come espressione della comunità locale, organismo che può essere utilmente utilizzato ai fini della strategia del riuso e della rigenerazione dei beni comuni. Infine operano degli organismi a servizio delle politiche attivate, organismi interni, come l'Unità di progetto (ROUS art. 29) già richiamata o esterni come l'**Unità per la promozione civica**

CONSIGLIO COMUNALE

Approva le Linee guida, ratifica il repertorio dei beni comuni e tutti gli atti di indirizzo legati alla implementazione delle politiche pubbliche inerenti il riuso e la rigenerazione dei beni comuni e del patrimonio comunale

GIUNTA COMUNALE

Riconosce il bene comune emergente a seguito di istruttoria pubblica e lo inserisce nel repertorio comunale.

Promuove i laboratori di cittadinanza e i processi partecipativi.

Gestisce la strategia sui beni comuni, avvalendosi della tecnostruttura dell'Ente.

Svolge azione di intermediazione per i beni privati di interesse pubblico.

FORUM CIVITATIS

Il Forum Civitatis secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale rappresenta, anche nell'ambito delle presenti linee guida, la modalità per garantire l'interazione diretta tra la cittadinanza, le organizzazioni del territorio e l'Amministrazione comunale. Nello specifico si costituisce come organismo di garanzia dell'applicazione delle Linee guida stesse, favorendo l'analisi, il confronto e la valutazione sulla strategia rivolta alla promozione dei beni comuni ed in particolare quelli urbani e territoriali emergenti.

² Art. 29 - Unità di progetto e responsabile del progetto

1. Le unità di progetto sono istituite all'interno di determinati dipartimenti, oppure a livello interdipartimentale, dai dirigenti di riferimento, su indicazione del Sindaco, per il raggiungimento di particolari obiettivi progettuali o gestionali. Esse sono di natura flessibile, in ragione delle esigenze di intervento e di sviluppo della progettualità. Servono per affrontare problemi ad alto contenuto di innovazione o a gestire procedimenti di cambiamento, o per operare integrando attività diverse. 2. I progetti sono forme organizzative a tempo, sono dotati di strutture variabili, utilizzando risorse provenienti da diverse strutture organizzative. 3. La responsabilità del progetto può essere affidata a dirigenti o a funzionari appartenenti alla categoria D, responsabili di posizione organizzativa o incaricati di alta specializzazione. 4. Il responsabile del progetto coordina e dirige limitatamente alla durata dell'incarico, le unità di personale impiegate nel progetto e gestisce le risorse finanziarie ad esso assegnate.

Si riunisce sia in sessione plenaria con modalità favorevoli comunque all'interazione costruttiva tra i partecipanti (es. sotto-gruppi), sia attraverso l'articolazione in tavoli di confronto e proposta su tematiche specifiche. Assume orientamenti e un ruolo di verifica sulla strategia di valutazione di impatto sociale del riuso dei beni.

Al fine si esercitare **funzioni di garanzia e di arbitrato** rispetto ai processi partecipativi riguardanti l'applicazione delle Linee Guida, il **Forum può individuare al suo interno un organismo più ristretto di non oltre 5 delegati per la costituzione di una apposita Commissione**, che ricoprano tale ruolo per un tempo determinato, preferibilmente non superiore ai due anni.

Il Forum o la stessa Commissione, possono richiedere il coinvolgimento di figure tecniche esterne su aspetti e questioni specifiche. A tal proposito il Forum può richiedere all'Amministrazione Comunale l'attivazione di un apposito **comitato tecnico-scientifico**.

Il Forum prevede la **partecipazione obbligatoria del Sindaco** o suo delegato e di referenti degli uffici tecnici interessati.

UNITÀ DI PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE

Vede la partecipazione dei dipartimenti interessati (Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Spoleto, Art. 29 - Unità di progetto). L'UdP garantisce oltre che coordinamento e continuità

sulle azioni conseguenti alla emanazione delle seguenti Linee Guida, assicura assistenza, monitoraggio e tutoraggio nelle varie fasi operative.

UNITÀ PER LA PROMOZIONE CIVICA

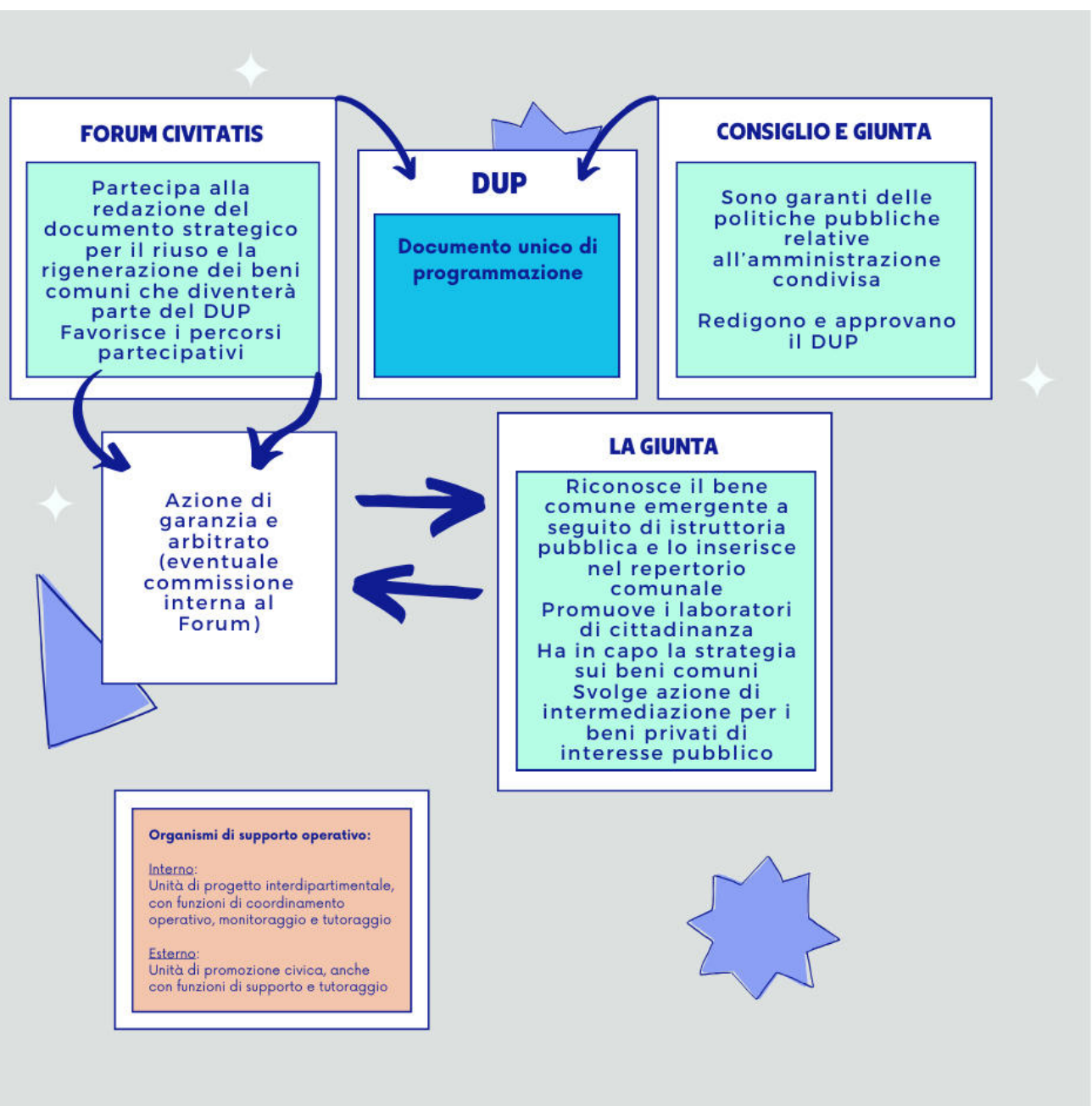
Si propone la costituzione di una unità di animazione territoriale con le seguenti funzioni:

1. favorire l'emersione di comunità di riferimento, i processi partecipativi, la costruzione di reti, l'ingaggio di attori locali e non (associazioni, comitati, gruppi spontanei, ecc...), soggetto "ponte" e di servizio per le varie iniziative di riuso. Facilita la valutazione e il monitoraggio, supporta la declinazione di partnership,
2. favorire i collegamenti con esperienze e reti esterne su pratiche di rigenerazione partecipata e innovazione, ecc...
3. svolgere la funzione di tutoraggio e servizio verso la struttura tecnica comunale.

L'unità di promozione civica può essere composta da animatori territoriali e anche da cittadini attivi (volontari), iscritti ad una lista pubblica e da figure messe a disposizione anche da Organizzazioni del terzo settore sulla base di Accordi di Cooperazione con il Comune. L'appartenenza a tale Unità viene comunque sancita da un atto di nomina da parte del Comune.

Vengono garantite risorse dedicate per il funzionamento dell'unità di promozione civica e per gli animatori territoriali, risorse che possono provenire dal bilancio comunale, ma anche da fondi di terzi.

5.2. I RUOLI



5.3. L'IMPATTO SULLE POLITICHE PUBBLICHE

La strategia veicolata dalle Linee guida, intende quindi sostenere e contribuire alla implementazione di un insieme di politiche locali e in tal senso assume un orientamento di *impatto* su :

1. politica di tutela dei beni e della gestione sostenibile del patrimonio pubblico e contrasto al degrado dei beni stessi;
 2. politica partecipata di sviluppo locale sostenibile;
 3. politica locale fondata sulla sussidiarietà circolare per il perseguimento dell'interesse generale;
 4. politica di innovazione socio-culturale ed economica, e di contrasto al degrado sociale;
 5. politica locale per l'espressione di amministrazioni dirette sui beni (usi civici e collettivi) da parte dei cittadini e Comunità di riferimento
 6. politica di responsabilizzazione del cittadino e per la crescita del rapporto fiduciario e collaborativo tra amministrazioni pubbliche e cittadini
- Attivare una strategia coordinata nell'attivazione di tali politiche vuol dire inserirsi nel mainstreaming nazionale e internazionale ove parlare di beni comuni, rigenerazione urbana, sostenibilità significa porsi come arena di sperimentazione e modello di eccellenza nel panorama nazionale .

An aerial photograph of a historic Italian town, likely in the Umbria region, featuring terracotta-roofed buildings, a prominent church with a tall bell tower, and a river winding through the landscape. The town is surrounded by green hills and a blue sky with scattered clouds. A white rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the number '06'.

06

IL SISTEMA LOCALE ABILITANTE

- 6.1. EMERSIONE DEI BENI E LORO CANDIDATURA
- 6.2 RICONOSCERE E METTERE A VALORE IL POTENZIALE TERRITORIALE
- 6. 3. IL REPERTORIO DEI BENI COMUNI

6. IL SISTEMA LOCALE ABILITANTE

Una volta che un Ente abbia adottato le Linee Guida (precondizione di livello di indirizzo strategico), e inserito questa sua politica nel DUP (1° fase di livello programmatico) è necessario entrare in una fase più operativa che da una parte sia in grado di attivare e abilitare l'intera collettività cittadina, dall'altra traduca i percorsi e i progetti che l'Ente intende darsi con altrettanti obiettivi da inserire nel PIAO³.

6.1. EMERSIONE DEI BENI E LORO CANDIDATURA

La fase 2 operativa, si apre con la candidatura dei beni emergenti come beni comuni. Sottolineando che i beni comuni possono includere anche beni privati, la candidatura può avvenire sia da parte dei cittadini, sia per iniziativa di Enti pubblici, in primis l'Ente locale proprietario dei beni. I beni devono caratterizzarsi per essere:

³ Il PIAO ,documento, da approvare da parte della Giunta,introdotta nel 2021, dal cosiddetto "Decreto reclutamento" n. 80, ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente. Definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati
- al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
- allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
- e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.

A) luoghi potenzialmente generativi di valore condiviso e opportunità per attività di interesse generale e orientate alla sostenibilità,

B) contesti potenzialmente favorevoli allo sviluppo di capitale sociale e processi di partecipazione attiva, inclusivi, accessibili e fruibili rispetto al bene,

C) ambiti di possibile espressione dell'autonoma capacità organizzativa della comunità locale.

In riferimento ad un bene privato l'Ente può solo porsi come soggetto di intermediazione, anche a garanzia del proprietario privato, inserendo comunque l'accordo tra le parti e il successivo intervento dentro una più ampia cornice di rigenerazione e risuo (ambito di quartiere, frazione, rione, via, distretto,...).

Il bene viene candidato come Bene comune urbano o territoriale emergente su iniziativa di **soggetti civici** (singoli o collettivi), riuniti anche in modalità informali, e/o su sollecitazione dell'**Amministrazione Comunale**. In tale senso il Comune rende nota la **lista dei beni disponibili**.

Possono chiedere il riconoscimento anche aggregazioni che si connotano già come **Comunità di riferimento** e che si attivano per l'uso, gestione e rigenerazione del bene.

La candidatura del bene viene argomentata dal proponente ed è accompagnata da una prima istruttoria da parte dell'Unità di Progetto, in collaborazione con la Unità di promozione civica.

6.2 RICONOSCERE E METTERE A VALORE IL POTENZIALE TERRITORIALE

In seguito alla candidatura dei beni pubblici, candidati da cittadini o da enti pubblici proprietari, si dà il via ad una **ISTRUTTORIA PUBBLICA**, che già costituisce una forma di evidenza pubblica di tipo collaborativo, e che prevede momenti partecipativi e, accogliendo anche il parere del Forum Civitatis, propone o meno il riconoscimento del bene quale bene urbano o rurale emergente e il conseguente inserimento nel “Repertorio dei beni comuni emergenti”.

I momenti partecipativi possono svolgersi nell’ambito di una **Community Lab** che si forma con il compito di convocare appositi **Laboratori di cittadinanza**, che producono orientamenti e repertori di proposte, o di organizzare **Giornate dei beni in comune e dell’innovazione**.

Il **Community lab** si configura come luogo per:

- fare emergere capacità e idee,
- rilevare fabbisogni,
- esplicitare opportunità e risorse inesprese.

6. 3. IL REPERTORIO DEI BENI COMUNI

In seguito alle risultanze dell’Istruttoria Pubblica e alla adozione di una delibera di Giunta Comunale che formalizza tale riconoscimento, il bene viene inserito nel “**Repertorio dei beni comuni urbani e rurali emergenti**”, Repertorio che si configura come lo

strumento ufficiale che l’Ente adotta, scegliendo di affiancarlo ai documenti annuali obbligatori che corredano la deliberazione sul Bilancio di previsione, da portare così a ratifica del Consiglio Comunale.

Tale scelta di incardinare il Repertorio tra i documenti programmatici e autorizzatori dell’Ente sancisce la volontà dell’Ente stesso di mettere a disposizione e perimetrare i suoi beni, per azioni di amministrazione condivisa.

Il Repertorio ha valenza triennale con aggiornamento annuale.

STANDARD

07 **O**PERATING
PROCEDURE



PROCEDURE E STRUMENTI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

- 7.1. BENI GESTITI DAL COMUNE O DATI IN CONCESSIONE - MODALITÀ "TRADIZIONALE"
- 7.2. PROCEDURA PER BENI E INTERVENTI DI PICCOLA ENTITÀ ED EVENTI/INIZIATIVE DI BREVE DURATA
- 7.3. AMBITI INNOVATIVI E DI SPERIMENTAZIONE
 - 7.3.1. Bene a gestione diretta ad uso civico e collettivo (dichiarazione di uso civico e collettivo)
 - 7.3.2. Bene ad uso non esclusivo tramite modello accordo negoziale (accordo procedimentale)
- 7.4 .IL RUOLO DELLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ NELLA PROMOZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E RURALI EMERGENTI
- 7.5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SUPPORTO ISTITUZIONALE

7. PROCEDURE E STRUMENTI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Questo capitolo delle Linee Guida ha il compito di individuare una strumentazione amministrativa che garantisca flessibilità, adeguatezza e contestualizzazione che favoriscano una diversità di approcci di uso e gestione dei beni.

Tale **“CASSETTA DEGLI ATTREZZI”** (*toolkit*), particolarmente utile per dirigenti e responsabili di procedimento dell'Ente pubblico, è il frutto di un “combinato disposto” attraverso il quale gli strumenti giuridico-amministrativi sono messi in relazione e integrati: costruzione di IBRIDI che dal punto di vista giuridico si configurano come unificazioni, ricombinazioni sensate nel rispetto della *ratio* delle norme, che pur senza giungere ad una sintesi definitiva, volta per volta abilitano e favoriscono l'espressione di forme di corresponsabilità civica e il potenziale di idee e proposte connotate da un particolare impatto territoriale ed utilità collettiva nell'uso dei beni. Garantire, insomma, una quota di flessibilità per assicurare percorsi adatti a situazioni / territori / circostanze / esigenze/ beni diversi.

La trattazione delle possibili forme e ipotesi gestionali si inserisce nel disegno di quella che potremmo definire Fase 3 del nostro percorso, la fase che inverte le politiche pubbliche di amministrazione condivisa e si trasforma in azioni con effetto duraturo nel tempo .

Di seguito si indicano possibili ipotesi giuridico - amministrative, alcune

“tradizionali”, (punti 7.1 e 7.2) , altre più innovative (punti 7.3.1 e 7.3.2), ma comunque già sperimentate, di utilizzo da parte dei cittadini dei beni comuni, attivate da pubbliche amministrazioni che hanno deciso di seguire la strategia di una amministrazione condivisa, oltre ad approfondire il ruolo della Fondazione di Comunità (successivo punto 7.4).

7.1. BENI GESTITI DAL COMUNE O DATI IN CONCESSIONE - MODALITÀ “TRADIZIONALE”

dove è utile la cassetta degli attrezzi e dove si possono inserire nel capitolato (in caso di concessione) forme di partecipazione pubblica

Riguardo ai beni pubblici che presentino la forma “tradizionale” di gestione diretta da parte del Comune o in affidamento a terzi, è possibile implementare alcune condizioni e criteri che rendano la gestione di tali beni, aperta alla collettività.

Potrebbero essere previste nel capitolato di gara o nel contratto di servizio, forme di partecipazione del pubblico su alcune scelte fondamentali nella vita del bene. Su ambiti e temi quali: le strategie di valorizzazione del bene, la sua riqualificazione, le Linee guida delle attività da svolgervi, alcuni orientamenti e proposte su temi ritenuti prioritari per il territorio e riconducibili alle rappresentazioni della collettività che “vive” e fruisce quel bene.

Più specificatamente potrebbero essere convocati momenti di partecipazione la cui funzione può essere quella di esprimere pareri non vincolanti sulle tematiche fondamentali della vita del bene.

Contestualmente potrebbero svilupparsi modalità di **partecipazione “leggera”** e temporalmente definite, ad integrazione della costituzione di “organi” più stabili. Ad esempio la realizzazione di eventi pubblici in forma di meeting civici o community lab, fondati sia sull’interazione diretta, fisica tra persone (off line) che attraverso modalità on line.

Necessariamente va garantita l’accesso e il coinvolgimento dei diversi “generi” rappresentativi della popolazione. Una delle forme partecipative potrebbe essere l’utilizzazione di un **canale telematico** per esprimere pareri su ambiti riguardanti sempre la vita del bene, le scelte e le strategie fondamentali in ordine alla gestione del bene medesimo.

Va infine sottolineato che in questo caso, come in tutte le interazioni che l’Amministrazione intrattiene con la comunità locale, va esercitata la dimensione della rendicontazione sociale ed economica (la *accountability*). Periodicamente l’amministrazione rende conto del suo operato e delle ricadute sulla comunità e sui cittadini.

7.2. PROCEDURA PER BENI E INTERVENTI DI PICCOLA ENTITÀ ED EVENTI/INIZIATIVE DI BREVE DURATA

Può risolversi nell’assegnazione temporanea del bene tramite comodato gratuito o a canone sociale (accordi di cooperazione) , anche in deroga alle destinazioni d’uso dei beni (utilizzando le opportunità offerte dal testo unico per l’edilizia all’art. 23-quater).

Deve poter essere attivabile in qualsiasi momento su richiesta di soggetti singoli o collettivi, attraverso una **PROCEDURA SEMPLIFICATA CODIFICATA** (es. intervento di cura occasionale in aree verdi pubbliche, occupazioni area pubblica per attività conviviali di socialità, micro eventi pubblici di interesse collettivo, iniziative di decoro urbano, micro-progetti, ecc.).

La relazione con il Comune avviene attraverso l’UdP e l’Unità di promozione civica.

Nel caso di micro-progetti o altri interventi che richiedono particolari interazioni e collaborazioni con l’Amministrazione comunale, si prevede la stipula di un **ACCORDO di COOPERAZIONE** con il Comune.

Con il nuovo Codice dei contratti è prevista, all’art 201, anche la stipula di **PARTENARIATI SOCIALI**.

7.3. AMBITI INNOVATIVI E DI SPERIMENTAZIONE

Il riferimento all’art.118 u.c. e artt.2 e 3 della Costituzione (diritti inalienabili e doveri irrinunciabili che riconoscono ai cittadini anche compiti di natura “pubblica”) contestualmente alle disposizioni legittimanti l’azione sussidiaria dei cittadini (vedi rif.giuridici e giurisprudenziali - pag.15 e ss.) , in particolare dell’art. 112 TUEL (Testo Unico Enti Locali - D. Lgs. 267/2000 e sue modifiche, da ultimo con L. 145/2018) sollecita il Comune a implementare forme e modalità che attivino preventivamente azioni di ascolto, cooperazione e collaborazione con le diverse espressioni

della comunità locale, in modo tale da migliorare la capacità di risposta ai problemi e per favorire processi di innovazione socio-culturale e dell'economia locale.

L'istruttoria pubblica (vedi pag.31) sul bene comune emergente, garantendo criteri di trasparenza, inclusività, pari opportunità, permette di esprimere indirizzi sulla destinazione e sull'utilizzo del bene per finalità

pubbliche e volte al perseguimento dell'interesse generale.

Permette, inoltre, di evidenziare soggettività anche informali, organizzazioni, e pluralità di soggetti caratterizzati da intenzionalità rispetto al riuso e alla rigenerazione del bene.

A tal proposito le Linee guida propongono due principali macro tipologie per l'assegnazione e la gestione del bene emergente in coerenza con gli orientamenti sopra indicati:

7.3.1. Bene a gestione diretta ad uso civico e collettivo (dichiarazione di uso civico e collettivo)

Riconoscimento dell'autonoma capacità organizzativa e regolatoria di comunità di riferimento che vengono ammesse istituzionalmente all'uso, alla gestione e al godimento diretto e non esclusivo di beni comuni emergenti.

L'Assemblea della comunità (o una associazione riconoscibile come rappresentativa del territorio di riferimento) viene riconosciuta come ente gestore del bene il quale può delegare singoli o soggetti giuridici formalmente costituiti, per lo svolgimento di attività specifiche (es sottoscrizione contratti di utenza, partecipazione a bandi e avvisi, acquisizione servizi strumentali, acquisti, ecc...).

Il riconoscimento dell'Assemblea quale ente gestore garantisce un criterio di responsabilità individuale, come negli usi civici tradizionali, che può essere rafforzata da singole liberatorie, ovvero dalla stipula di specifici accordi assicurativi.

I partecipanti all'Assemblea assumono lo status di membri (secondo procedure formalizzate) e possono costituire altre articolazioni (tavoli, gruppi) con funzioni relative ad altri specifici organi individuati dall'Assemblea stessa (es. tavoli di co-progettazione). Il riconoscimento della autonoma capacità regolatoria da parte delle Comunità di riferimento, viene esercitato mediante apposite Dichiarazioni d'uso civico, redatte con modalità rette dai principi di non esclusione, pubblicità,

orizzontalità, democraticità e porta aperta. I medesimi principi ispirano anche gli organi di autogoverno.

Proceduralmente, l'uso civico immediato del bene da parte dell'Assemblea della comunità di riferimento, avviene attraverso l'adozione in via sperimentale di una dichiarazione standard (modello di riferimento) come regolamento di uso pubblico comunitario dello spazio (custodia civica). Entro 2 anni l'Assemblea di gestione che utilizza il bene in via sperimentale, aggiorna e specifica, con il supporto del Forum e dell'Unità di promozione civica, la dichiarazione di uso civico standard sulla base della prassi di gestione comunitaria del bene medesimo. Il Comune (Giunta e Consiglio Comunale) a tale scadenza, verificata la conformità ai principi di non esclusione, pubblicità, orizzontalità, democraticità e porta aperta, con Delibera riconosce il diritto d'uso civico della collettività secondo i criteri stabiliti nella specifica dichiarazione di uso civico elaborata.

Resta la competenza degli organi deputati dell'ente locale (Giunta e/o Consiglio) a proporre modifiche e integrazioni al contenuto della dichiarazione di uso civico.

7.3.2. Bene ad uso non esclusivo tramite modello accordo negoziale (accordo procedimentale)

Questa tipologia riguarda l'assegnazione di spazi non esclusivi ad organizzazioni.

Nel contesto dell'istruttoria pubblica e a seguito dell'emersione di indirizzi di destinazione sul bene emergente (Laboratorio di cittadinanza di indirizzo e aggregazione - p. 31) il Comune emana un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti interessati a partecipare collettivamente al progetto di rigenerazione del bene, con contestuale richiesta di presentazione di lineamenti progettuali.

In forza del modello negoziale riconducibile agli artt. 55 e 56 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo Settore) - co-progettazione e agli artt. 10 e 11 L.241/90 per la elaborazione di un provvedimento consensualmente determinato, si sviluppa un percorso finalizzato ad un "accordo procedimentale" di natura pubblicistica con i soggetti che hanno manifestato interesse.

Tali soggetti sono invitati ad integrare la progettazione di base al fine di condividere un unico progetto integrato, secondo lo spirito dei beni comuni, favorendo, quindi, l'azione sussidiaria di cittadini singoli o associati volta a realizzare attività (es. culturali, sociali, educative, ecc..) a favore della collettività, secondo il principio per cui non è consentita l'assegnazione di spazi interni in via esclusiva.

Ogni organizzazione indica un proprio riferimento nell'ambito dell'organo di gestione comune, di cui può far parte anche un rappresentante del Comune con funzioni di "garanzia". E' possibile valutare l'attivazione di forme di partenariato pubblico/privato o il Partenariato speciale pubblico-privato realizzato ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del nuovo codice dei contratti ed appalti pubblici.

La co-progettazione nell'ambito delle presenti Linee guida, va, quindi, intesa come:

- modalità che porta all'assegnazione del bene nella quale si fuoriesce dalla dimensione competitiva. Nell'ambito dell'istruttoria pubblica prevista si attua, appunto, un'integrazione/ricomposizione tra proposte, progetti, e quindi un arricchimento attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni presenti nel territorio, delle comunità interessate mediante l'adozione di strumenti partecipativi che favoriscano soluzioni e progettualità condivise (vedi p.31);
- esercizio di progettazione partecipata nel contesto dell'Assemblea di gestione che formalizza la comunità di riferimento e permette l'assegnazione in uso temporaneo del bene a gestione diretta e ad uso civico e collettivo;
- supporto alla promozione e valorizzazione dei beni culturali per un ruolo attivo della cittadinanza e per favorire attività di giovani artisti e creativi per la realizzazione, ad es. di produzioni di arte, musica, danza, teatro, ecc.... L'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, permetterebbe di favorire la sperimentazione di "comunità di eredità-patrimonio" frutto di azioni collettive di persone nel quadro di un'azione pubblica (Convenzione di Faro - 2005).

7.4 .IL RUOLO DELLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ NELLA PROMOZIONE DEI BENI COMUNI URBANI E RURALI EMERGENTI

Contestualizzazione

In base anche al nuovo Codice del Terzo Settore trovano in Italia un rinnovato slancio e ruolo le fondazioni che vivono oggi, rispetto al passato,

una fase importante di semplificazione procedurale su aspetti costitutivi e gestionali.

In particolare le fondazioni di comunità, rispetto all'aumento della capacità di un territorio di affrontare questioni sempre più complesse, possono e stanno rappresentando concretamente, un

tassello rilevante per la promozione di nuovi ecosistemi locali di innovazione sociale. La fondazione di comunità, interpretata come innovatore territoriale, può agire da attivatore e diventa spazio per un nuovo protagonismo degli attori locali e della cittadinanza, costruito sulla conoscenza e vicinanza alle specificità territoriali. Una sorta di “terzo luogo”, non fisico, ma veicolo di appartenenza e di partecipazione attiva alla comunità.

Le Fondazioni di Comunità, quindi, come spazi vitali in cui si elaborano, in forma partecipata e attraverso dinamiche di co-progettazione, pratiche, interventi, concrete risposte ai bisogni, nuove o integrative soluzioni che sappiano coniugare sviluppo e innovazione territoriale, inclusione sociale e promozione culturale.

La dinamica, quindi, è quella per cui nel passare dal binomio *pubblico-privato* al *trinomio pubblico-privato-civile*, *non si provoca una sorta di abdicazione del pubblico, ma ci si orienta nella valorizzazione delle migliori pratiche di collaborazione, sostenere le responsabilità diffuse della comunità, coerentemente anche con il dettato costituzionale che invita a sostenere “l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”* - art.118 u.c. - (S.Zamagni 2011).

In Italia sono presenti circa 37 fondazioni di comunità, alcune delle quali sono oramai attive da molti anni e “collaudate” nella loro esperienza sul

campo, come quelle di Lecco e di Como sorte nel 1999.

Dal punto di vista della modalità di attivare e innescare processi di innovazione diffusa e di coinvolgimento e collaborazione, nonché rispetto alla capacità di articolare gli interventi con evidenti livelli di impatto sociale, vale la pena segnalare la **Fondazione di comunità di Milano** e la **Fondazione di comunità San Gennaro di Napoli (rione sanità)**.

Nella prospettiva della possibile attivazione di una Fondazione di Comunità di Spoleto, tali enti restituiscono, a nostro avviso, contributi e orientamenti che possono essere messi a valore in tale eventualità, e in particolare, nella prospettiva, da parte della fondazione di comunità, di assumere un ruolo di co-attore nell’abilitare le politiche e le strategie rivolte al riuso dei beni comuni urbani e rurali emergenti, oggetto delle presenti Linee guida. Il possibile ruolo di questo istituto viene approfondito nell’allegato 1, facendo riferimento anche alle due esperienze citate.

Più specificatamente, si propone di caratterizzare la possibile **Fondazione di comunità di Spoleto** secondo tre funzioni principali:

1. **ruolo di abilitazione di co-progettualità e pratiche collaborative a forte connotazione partecipativa e di innovazione territoriale.** Anche nelle Fondazioni, normalmente, sono previsti gli organi classici di una organizzazione e, in alcuni casi, per quanto riguarda le fondazioni, si allarga la vita

“associativa” all’assemblea dei donatori. In questo caso sarebbe particolarmente opportuno prevedere l’attivazione del **Forum civitatis** così come previsto nelle presenti Linee guida, come **organo partecipativo della fondazione di comunità** in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. In questa cornice, la fondazione mirerebbe ad affermare e consolidare sempre di più uno **spazio che esprime una “intelligenza collettiva e connettiva”** e, quindi, snodo cittadino e territoriale delle trasformazioni urbane e rurali in chiave di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione secondo l’ottica dei beni comuni.

2. A supporto di tale orientamento, la fondazione potrebbe attivare al suo interno **l’unità di promozione civica** già prevista nelle Linee guida (vedi pag.27). Tale organo tecnico-scientifico alimentarebbe le funzioni di **analisi e interpretazione della città e del territorio dal punto di vista delle politiche sui beni comuni** e l’azione di **animazione e facilitazione territoriale** per favorire l’emersione di comunità di riferimento, supportare i processi partecipativi, la costruzione di reti, l’ingaggio degli attori locali e non solo, per caratterizzare la fondazione come soggetto “ponte” e di servizio per le varie iniziative di riuso.

3. Infine, la fondazione, in linea con le prerogative “naturalistiche” di questa tipologia di enti, oltre a caratterizzarsi come soggetto di finanza di impatto (anche in partnership con altre istituzioni), potrebbe assumere, tramite l’attivazione del Forum civitatis in quanto assemblea della fondazione, la funzione di garanzia e arbitrato rispetto alle varie progettualità ed esperienze riguardanti le strategie di riuso e rigenerazione di beni comuni urbani e rurali. Questa funzione, come già indicato al par.5 IL SISTEMA DI GOVERNANCE: SOGGETTI, RUOLI E VALORI DI IMPATTO, viene esercitata attraverso la possibile costituzione da parte del Forum medesimo, di una Commissione interna.

7.5. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SUPPORTO ISTITUZIONALE

La valenza circolare del dispositivo di sussidiarietà derivante dall’**art.118** della Costituzione (reciprocità tra istituzioni e cittadini nel perseguimento dell’interesse generale), richiede obblighi concreti riconducibili alle istituzioni circa l’*accogliimento* e il “favorire” la *valorizzazione*, l’*accompagnamento* e il *prolungamento* delle pratiche e dei risultati utili alla collettività dell’autonoma iniziativa e organizzazione dei cittadini.

A tal proposito, si evidenzia come debba svilupparsi una declinazione articolata delle modalità con cui si può esplicitare tale interpretazione dal punto di vista dell’Amministrazione comunale. Diversi,

infatti, possono essere gli ambiti del “favorire” secondo l’art.118 uc della Costituzione da parte delle istituzioni, come ad es.:

- attivare e sostenere forme di consultazione e partecipazione dei cittadini per alimentare una cultura della inclusività, del confronto argomentato e del consenso attivo (democrazia deliberativa), riconoscendo potenziale conoscitivo ed esperienziale, nonché le competenze e le capacità della cittadinanza ;
- dirimere e gestire conflitti attraverso dinamiche di negoziazione e mediazione;
- legittimare l’autonoma iniziativa dei cittadini attraverso atti amministrativi, patrocinii, partenariati e collaborazioni, nonché con azioni facilitanti le relazioni interistituzionali e con la finanza di impatto (es. fondazioni);
- favorire lo scambio di conoscenze, consulenze e competenze tra la struttura tecnica interna all’ente e la comunità locale, anche con processi di formazione, aggiornamento professionale, crediti formativi, ecc.. e con specifiche azioni informative e formative da parte degli uffici comunali e/o di altre agenzie;
- adottare un sistema di agevolazioni in particolare per i tributi e le imposte comunali, nonché per l’uso degli spazi pubblici;
- garantire la massima trasparenza, la disponibilità e la facilità di accesso di informazioni e dati in possesso dell’ente.

Più specificatamente in ordine al sistema di supporto istituzionale e per favorire la sostenibilità civica dei

processi di promozione di beni comuni urbani e rurali emergenti, l’Amministrazione Comunale è opportuno che definisca e disponga agevolazioni per le imposte connesse all’utilizzo di beni, come ad es. quelle riferite ad imposte relative ai rifiuti, ai servizi indivisibili, alle attività produttive.

L’Amministrazione dovrebbe, inoltre, prevedere per le pratiche di riuso e rigenerazione, un’articolazione di facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i vari soggetti individuati devono sostenere per l’ottenimento dei permessi e per aspetti autorizzativi.

Esse possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio e la messa a valore di informazioni, documentazione, conoscenze e competenze in una logica di sussidiarietà circolare, fra i cittadini attivi, organizzazioni, enti del terzo settore, comunità di riferimento e l’Amministrazione.

In linea generale si richiede di adottare il criterio della proporzionalità: l’Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità riguardanti le diverse fasi dei processi di promozione, uso e gestione dei beni comuni emergenti, semplificando al massimo il rapporto con i soggetti interessati.

La concessione delle esenzioni è prevista, in particolare, dall’art. 201 del d. lgs. n.

36/2023 e circoscritta ad attività di pubblico interesse, di benessere della comunità e più complessivamente a quanto è riconducibile al perseguimento dell'interesse generale secondo quanto indicato nelle presenti Linee guida (pag.13).

Inoltre, è opportuno far riferimento agli articoli 70 e 71 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che, seppure limitato agli enti del terzo settore, prevedono sia la non onerosità di manifestazioni pubbliche temporanee (il che può ricomprendere anche le agevolazioni sul suolo pubblico) sia la possibilità di concedere beni immobili pubblici, anche vincolati, gratuitamente in cambio di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Sempre in ambito di esenzioni, le attività e le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei beni riconosciuti e inseriti nel repertorio dei beni comuni emergenti a livello comunale, dovrebbero essere esenti dal pagamento della tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico.

Di particolare rilievo per la configurazione della sostenibilità economica dell'uso e gestione del bene nell'ambito delle presenti Linee guida, è il concetto di redditività civica.

Come espresso anche in alcuna giurisprudenza (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto-ott. 2012) è opportuno che si inserisca e si abiliti una metodologia che possa quantificare il **valore economico teorico delle attività socio culturali** che i cittadini singoli o associati e le

organizzazioni garantiscono nell'uso e nella fruizione del bene da parte della collettività.

Quindi un reddito non direttamente monetario ma civico, appunto, in termini di servizio socio-culturale prodotto e di risparmio delle risorse da parte dell'ente comunale titolare e responsabile di *“oneri di governanceper rendere effettive le varie forme di godimento e di uso del pubblico del bene”* medesimo (Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.3665 del 2011).

Tale riconoscimento produce: A) uno scomputo totale o parziale nel caso di canone previsto per l'assegnazione del bene; B) può permettere di contribuire a legittimare la concessione gratuita del bene; C) a fronte del valore prodotto in termini di redditività civica, l'Amministrazione comunale può assumere l'onere di finanziare l'agibilità degli spazi nel rispetto dei doveri di ordine economico sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.

Si ritiene, infine, che la sostenibilità economica delle varie forme di rigenerazione e riuso, sia considerata con **criteri di progressività** nella messa a regime delle attività, evitando di inibire le stesse esperienze in fase di assegnazione, con vincoli e garanzie iniziali troppo stringenti. Quando il progetto CIPS è nato il problema ricorrente specie sui grandi progetti di riqualificazione, era quello del reperimento di risorse ingenti per interventi di riqualificazione edilizia, fisica e materiale. Oggi, con una buona programmazione, le risorse possono essere messe a disposizione dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa per

Resilienza, e, nelle nostre zone anche

dai fondi messi a disposizione per la fase della ricostruzione.



08

AMBITI INNOVATIVI DI SPERIMENTAZIONE

- 8.1 LA RIGENERAZIONE URBANA COME FATTORE DI INNOVAZIONE
- IN AMBITO CREATIVO-CULTURALE ED ECONOMICO
- 8.2. SPOLETO: POSSIBILI AMBITI DI SPERIMENTAZIONE

8. AMBITI INNOVATIVI DI SPERIMENTAZIONE

8.1 LA RIGENERAZIONE URBANA COME FATTORE DI INNOVAZIONE IN AMBITO CREATIVO-CULTURALE ED ECONOMICO

La strategia legata ai beni comuni emergenti nell'ambito delle presenti Linee guida, può costituire una importante opportunità per il territorio per l'emersione e la messa a valore di capacità, attitudini, idee, e per promuovere coesione sociale, nuove soluzioni e proposte per l'economia locale, lavoro, incremento del volontariato e dell'attivismo civico.

Tale prospettiva è sostenuta e avvalorata da un contesto molto significativo di esperienze presenti in Italia e da studi ed analisi di varia scala territoriale.

In particolare è in atto un processo trasformativo del settore culturale che, a fronte di una carenza di risorse, apre una serie di nuove possibilità di mercato e quindi all'impresa culturale e non solo, ad esempio nell'organizzazione di festival, eventi, spettacoli dal vivo, gestione e valorizzazione del patrimonio, musei, rigenerazione urbana, turismo culturale ed ambientale, agenzie artistico / musicali, *performing arts*, ecc.

Questa progettualità culturale (settore ampio ed in ampliamento) per essere sostenibile, si pone l'obiettivo di generare risorse (e non "solo" richiederne, organizzarle, gestirle e rendicontarle) e si sta orientando verso un approccio volto ad aggregare nuove domande di cultura che già esistono ma che sono ancora "disperse".

La rigenerazione di beni e spazi inutilizzati, sotto utilizzati, da valorizzare, stanno rappresentando i contesti in cui questi fenomeni emergenti ed innovativi riguardano il settore creativo-culturale, ma anche sociale ed economico, si stanno esprimendo. Una innovazione che avviene per ibridazione e contaminazione, sempre più sui confini tra ambiti diversi, sempre più su legami sociali e culturali.

Queste esperienze danno, infatti, una attenzione sostanziale alla costruzione di relazioni tra le persone, in una logica di attivazione di reti di comunità da coinvolgere nell'ambito del bene/spazio rigenerato.

Più propriamente sono progetti culturali che tendono a costituire (o ricostituire) delle *comunità di interessi*, magari diffuse sul territorio (utilizzando anche il web) per poi "addensarli" e trasformarli in esperienze, che "atterrano" in "luoghi" specifici: i beni rigenerati.

Il successo di questi processi deriva anche dalla capacità di gestire professionalmente le relazioni, da qui la nascita di nuovi lavori e sviluppo di nuove competenze, ma anche nuovi processi di lavoro.

In un'era in cui la condivisione sta ridefinendo il concetto di economia, welfare e sociale, diventa urgente attivare e rinnovare una nuova generazioni d'impresе, di luoghi e di economie capaci di fare della varietà, intesa in due declinazioni, l'elemento distintivo:

- come capacità di intercettare quella domanda di beni e servizi capaci di non rendere superflue le persone, le

relazioni e i significati. Costruendo cioè economie coesive e di scopo;

- come modularità nelle formule organizzative: sono esperienze spesso ibride tra profit e non profit, tra cultura e sociale, tra arte e welfare, tra inclusione e creatività.

Le Linee guida per la promozione dei beni comuni urbani e rurali emergenti, intendono assumere tali orientamenti:

- favorendo la messa a valore del potenziale territoriale attraverso la Convocazione semestrale di Community Lab “giornate dei beni in comune e dell’innovazione” (pag.31);
- rimandando alla definizione di criteri specifici di indirizzo nella messa a disposizione e nella conseguente gestione di spazi e beni da rigenerare (es. con *call* e manifestazioni di interesse). Criteri per costituire Luoghi in cui desideri, bisogni, idee, capacità e competenze di ciascuno possono emergere, incontrarsi e aggregarsi, dando vita a nuovi legami e appartenenze sociali a vocazione locale, nonché a relazioni, collaborazioni e progettualità di carattere sovra locale, a possibili forme di micro imprenditorialità giovanile,
- prevedendo la definizione di un piano specifico per progetti l’assistenza e supporto, proponendo percorsi di formazione, istituendo eventuali sperimentazioni e progetti pilota nell’ambito del riuso e della rigenerazione dei beni emergenti, per caratterizzare tali pratiche, quando possibile, come laboratori di innovazione.

I criteri di indirizzo e il piano per l’assistenza e il supporto possono essere elaborati, preliminarmente all’avvio della sperimentazione delle presenti Linee guida, anche con il supporto e con

specifiche consulenze dei componenti del Comitato patrocinatore costituitosi nell’ambito del progetto CIPS - Agenda urbana - innovazione sociale del Comune di Spoleto.

8.2. SPOLETO: POSSIBILI AMBITI DI SPERIMENTAZIONE

Nel nostro territorio possono essere oggetto di sperimentazione, dopo l’approvazione delle presenti Linee Guida, progetti e percorsi già avviati. Se ne citano alcuni in via esemplificativa:

1. il progetto “Nuovi attraversamenti (PSR dell’Umbria 2014-2020, Misura 19 - Sottomisura 19.2 Azione 19.2.1.08 del Piano di Azione Locale “Due Valli: un territorio”) ha avviato una prima fase di analisi, di partecipazione e di proposta per l’attivazione di un Distretto creativo culturale evoluto. Nell’ambito di tale progetto si è costituito un Tavolo di confronto e di promozione del Distretto che vede la partecipazione di alcune organizzazioni, scuole, competenze formali e informali della comunità locale.

Attraverso tale progetto si è rilevata la necessità di dare centralità, in particolare, al protagonismo giovanile per attivare percorsi inediti e sperimentali di riuso e di riqualificazione in termini socio-culturali, di spazi ed edifici sotto utilizzati o inutilizzati.

Utilizzando la pratica del riuso temporaneo, si potrebbe sviluppare un percorso di co-progettazione finalizzata alla realizzazione di un’azione di rigenerazione partecipata rivolta all’area di copertura del parcheggio della Posterna con possibile estensione

anche alla sovrastante p.zza XX settembre.

2. il Dipartimento n. 5 dipartimento per il benessere e l'innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona ha avviato un approfondimento, sul tema della co-programmazione e della co-progettazione, nel rispetto del Codice del Terzo settore, armonizzandosi con le Linee guida ministeriali, che forniscono direttive per la realizzazione di tali percorsi, e proponendo all'Amministrazione un regolamento, di prossima adozione, sul modello di quello suggerito dall'ANCI Nazionale.

3. i percorsi di costruzione del nuovo programma Agenda Urbana '21-'27, che prevede un percorso partecipativo, soprattutto nelle zone periferiche del territorio.

Tale sperimentazione costituirà anche il prosieguo del presente progetto .

4. Frutto di co-progettazione è stato il progetto presentato dal Comune di Spoleto e dai partner sotto il titolo **"Bibl-you: giovani energie in biblioteca"**, risultato finanziato per € 100.000,00 oltre a €25.000,00 di cofinanziamento comunale, presentato in risposta all' avviso **"Giovani in biblioteca, emanato** in occasione dell'anno europeo dei giovani, affinché i titolari di biblioteche pubbliche potessero promuovere e ampliare significativamente l'offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità dei ragazzi.

Il Comune di Spoleto ha ritenuto opportuno ricercare **forme di**

partenariato fin dall'avvio della fase progettuale.

Con le associazioni che avevano presentato la manifestazione di interesse alla co-progettazione, si è attivata una fase di co-progettazione per raccordare la loro proposta con la programmazione culturale della biblioteca e quella più generale del Comune.

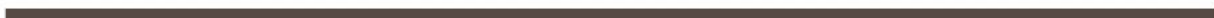
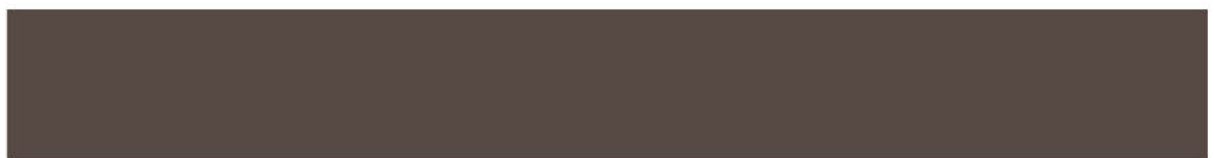
Con questo progetto si è destinato uno spazio dedicato, al piano terra di Palazzo Mauri, sede della biblioteca, e dunque luogo a forte valenza identitaria per la città, ai giovani quale luogo di aggregazione in cui condividere interessi e passioni, e in cui organizzare attività laboratoriali, letture collettive, proiezioni, podcast, esperimenti di improvvisazione video, gaming, allestimento sezione specializzata sul fumetto, corsi di fumetto manga, clown terapia, confronti e spazio libero per socializzare tra pari in maniera non eterodiretta

5. il progetto **HUB DEL TERRITORIO**, che prevede la riqualificazione di stazioni ferroviarie minori, ad opera di Ferrovie dello stato, con fondi PNRR, in chiave di hub territoriali, a forte valenza aggregativa e digitale, e come centri di servizi e di funzioni polivalenti.

Le stazioni di Baiano e di S. Giacomo, son state selezionate come progetti pilota all'interno dell'area del cratere. I Comuni sono chiamati ad una partnership che prevede la fase di partecipazione e la successiva fase gestionale, anche in partnership con soggetti della cittadinanza.



LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE NEI PERCORSI DI RIUSO E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI



9. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE NEI PERCORSI DI RIUSO E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Sempre di più l'impatto sociale dei progetti e la misurazione del valore sociale prodotto da organizzazioni riconducibili all'area del non profit, è all'attenzione di una varietà di soggetti, a partire dalla pubblica amministrazione per proseguire verso enti finanziatori e filantropici. Tale ambito si configura sempre di più come sfida culturale e come strumento di apprendimento per favorire processi di innovazione territoriale. Di valutazione di impatto sociale si sono occupate anche alcune recenti normative.

La Riforma del Terzo settore (L.106/2016), ad esempio, non solo richiede alle imprese sociali di redigere un proprio bilancio sociale e di dotarsi quindi di strumenti di trasparenza e informazione verso terzi, ma promuove, espressamente, la Valutazione dell'Impatto Sociale, intesa come *«valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato»* (art. 7 comma 3). In questo senso, si tratta dunque di uno strumento in grado di far emergere le specificità delle azioni proposte, oltre che sul piano economico e quantitativo, anche sotto il profilo comunitario e qualitativo.

In questo contesto, sono state approvate le Linee guida ministeriali sulla valutazione dell'impatto sociale (D.M. 23/07/2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12/9/2019), uno degli strumenti di trasparenza previsti dalla nuova normativa, finalizzato a far emergere e comunicare il valore

aggiunto sociale generato da un progetto, i cambiamenti sociali prodotti e la sua sostenibilità.

Il testo definisce i seguenti principi:

1. intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;
2. rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell'attività svolta;
3. affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
4. misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS dovranno prevedere un sistema di valutazione che identifichi:
 - a) le dimensioni di valore che le attività perseguono;
 - b) gli indici e gli indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione;
5. comparabilità: restituzione dei dati che consenta la comparabilità nel tempo;
6. trasparenza e comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli *stakeholders*.

Per quanto riguarda il processo, le Linee Guida precisano e richiamano diversi

ambiti di analisi. Particolarmente significanti per le pratiche di riuso e rigenerazione di beni inutilizzati, sottoutilizzati o da valorizzare con finalità di interesse pubblico e utilità collettiva, sono:

A. gli output, intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere;

B. gli *out come*, intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori e al contesto generale oggetto delle attività.

Altrettanto rilevante è il processo che conduce a misurare l'impatto sociale. Si prevedono, sempre nelle Linee guida Ministeriali, le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli *stakeholders*;

2. pianificazione degli obiettivi di impatto;

3. analisi delle attività e scelta di: metodologia, strumenti, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;

4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato, ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione (*feed back*) che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Naturalmente, considerata l'estrema diversità degli interventi che si possono proporre e realizzare, è necessario affrontare tali procedure con ampi margini di flessibilità e di adattabilità alle diverse circostanze.

Nello specifico, inoltre, è necessario considerare che la «*creazione di valore sociale*» nasce dall'inclusione e dall'attivazione della persona, dalla sua valorizzazione: è il potenziamento delle *capabilities* (capacitazioni) - a livello individuale e di comunità - che permette un effetto realmente trasformativo sul bisogno e nel contesto sociale di riferimento.

Senza questa «*valorizzazione del soggetto*» non può esserci valorizzazione del progetto e neppure cambiamento del contesto sociale e urbano in cui si opera. Solo valorizzando la comunità è possibile trasformare uno *spazio* in un *luogo*.

Questa condizione imprescindibile, è possibile realizzarla, quindi, solo attraverso la partecipazione attiva di quanti sono direttamente coinvolgibili e quindi parte in causa, anche nelle pratiche di riuso e rigenerazione di beni e luoghi. Senza partecipazione non c'è impatto sociale.

L'ambito, infatti della rigenerazione sociale di beni e spazi fisici per finalità di uso collettivo costituisce, da questo punto di vista, un'area «*vocata all'impatto*» e quindi ricca di potenziali elementi di apprendimento.

"In riferimento alla metodologia di misurazione dell'impatto sociale, la Regione Umbria nelle "Linee Guida per la misurazione dell'impatto sociale

nell'area dell'Assistenza domiciliare fascia adulti e nell'area della Rigenerazione urbana e territoriale", approvate con deliberazione n. 362 del 20 aprile 2022, ha individuato in particolare modelli di monetizzazione che applichino la metodologia SROI (social return on investment) che è in grado di cogliere la trasformazione dell'impatto della forma finanziaria in una forma blended di valore sociale, ambientale ed economico.

Alcune delle caratteristiche principali della metodologia SROI sono:

- possibilità di mettere in relazione un vasto numero di variabili di diversa natura (qualitative e quantitative; ambientali, sociali, economiche e finanziarie)

- possibilità di adoperare un framework di analisi già consolidato e riconosciuto a livello internazionale (collegato ai Sustainable Development Goals e all'Agenda 2030);

- possibilità di conversione in metrica finanziaria per la maggior parte delle aree di cambiamento analizzate

- possibilità di analisi comparative con progetti di simile natura

In fase laboratoriale tale modello è stato applicato alle progettualità della Regione Umbria, tra le quali era il progetto " Nuovi attraversamenti: Spoleto di mezzo, creative, sociale e culturale del Comune di Spoleto.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

CAMPAGNOLI G. *Riusiamo l'Italia - da spazi vuoti a start-up culturali e sociali*, Gruppo 24 ore, 2014.

CAPONE N. *Proprietà e società nella prospettiva dei beni comuni*, in TUCCI A. (a cura di), *Disaggregazioni. Forme e spazi di Governance*, Mimesis, 2013.

COTTURRI C. *La forza riformatrice della cittadinanza attiva*, Carocci, 2013.

CREA C. *Usi civici tra commons e commoning urbano: uno sguardo retrospettivo e prospettico*, In AA.VV *Gestire i beni comuni urbani Modelli e prospettive*, Rubbettino 2020.

D'ATENA A. *Il principio di sussidiarietà nella costituzione italiana*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 1997.

DE TULLIO M.F. *Uguaglianza sostanziale e nuove dimensioni della partecipazione politica*, Editoriale Scientifica, 2020.

FOSTER S.R. *Collective Action and the Urban Commons*, in *Notre Dame Law Review*, 57, 2013.

IAIONE C. *The right to the Co-City*, in *Italian Journal of Public Law*, 2017.

INTI I, CANTALUPPI G., PERSICHINO M. Temporiuso. *Manuale per il riuso temporaneo di spazi in abbandono*, in Italia, Altraeconomia, 2015

MANDORINO A. *La vera sussidiarietà*, in Cittadinanzattiva.it, 2015.

MICCIARELLI G. *Commoning. Beni comuni urbani e nuove istituzioni*, Editoriale Scientifica, 2018.

MICCIARELLI G. *Introduzione all'uso civico e collettivo urbano*, in *Munus*, 1, 2017.

OSTANEL E. *Spazi fuori dal Comune. Rigenerare, includere, innovare*, Franco Angeli, 2017.

OSTROM E. *Governare i beni collettivi*, Marsilio, 2006.

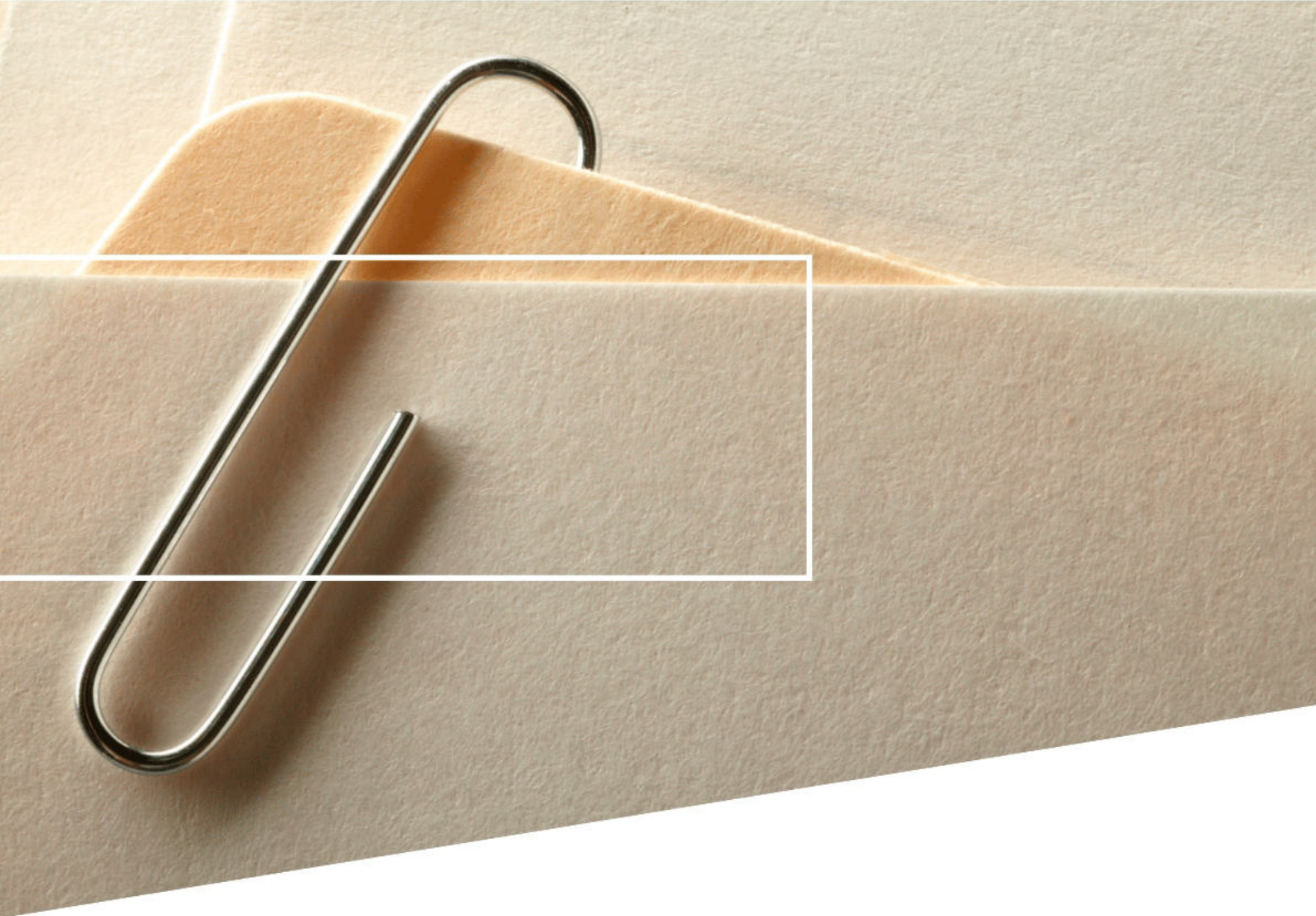
OSTROM V., OSTROM E. *Public Goods and Public Choices*, in *Workshop in Political Theory and Policy Analysis*, Indiana University, 1977.

OSTROM E. *Understanding institutional diversity*, Princeton University Press, 2005.

PAOLELLA A. *Disponibile! il diritto dei cittadini a riusare spazi abbandonati - esperienze di partecipazione attiva*, Cittadinanzattiva, 2016.

RAUS A. *Partecipazione, sussidiarietà, beni in comune nella rigenerazione urbana*, in *Gazzetta Ambiente - rivista sull'ambiente e il territorio* - n.6, 2017.

RAUS A. *Una società instabile: complessità, partecipazione e conflitto come opportunità*, in *Micron*, 10, 2008.



ALLEGATI

- ALCUNE ESPERIENZE IN ITALIA DI RIGENERAZIONE E RIUSO DEI BENI E IL RUOLO DELLE FONDAZIONE DI COMUNITÀ di MILANO e di NAPOLI
- SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA RIGENERAZIONE E RIUSO DEI BENI COMUNI EMERGENTI: L'AGENDA 2030 E L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH
- L'APPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE AI NUOVI MODELLI PARTECIPATIVI: ACCESSO AI DATI E IMPLEMENTAZIONE DI PIATTAFORME DIGITALI DI SERVIZIO E SUPPORTO
- FLUSSI PROCEDURALI DELLE VARIE FASI RELATIVE ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

ALLEGATO 1**ALCUNE ESPERIENZE IN ITALIA DI RIGENERAZIONE E RIUSO DEI BENI. IL RUOLO DELLE FONDAZIONI DI COMUNITÀ A MILANO E A NAPOLI.**

Casa Bossi (No) Comitato d'Amore è attivo per promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e il recupero del palazzo



network locale che riunisce le Case del Quartiere di Torino per diffondere buone pratiche di innovazione sociale e rigenerazione urbana



Ex Fadda - S.Vito dei Normanni (BR) stabilimento enologico in disuso - Laboratorio urbano - spazio pubblico per l'aggregazione, la creatività e l'innovazione sociale



Cantieri Culturali alla Zisa - ex area industriale di Palermo - polo culturale della città



Distretto della Creatività - Ex caserma, Alghero . Innovazione, partecipazione, rigenerazione



Meltin' Pop - spazio creativo e luogo aggregativo-culturale, Arona (No)



Comune di Chiari (BS)- riuso temporaneo di spazi sfitti per 6 mesi, per 5 negozi al piano terra per esposizioni, laboratori, iniziative culturali ed imprenditoria innovativa



Fondazione S.Gennaro - Rione Sanità, Napoli - gestione delle Catacombe di Napoli - tutela e promozione del patrimonio storico-artistico, teatro, musica, la danza, artigianato locale



Factory Grisù - Ferrara - ex caserma dei vigili del fuoco - hub culturale



L'Asilo - ex Asilo Filangieri Napoli - spazio pubblico dedicato alla produzione artistica e culturale



Le Manifatture Knos - Lecce , luogo di partecipazione e di condivisione di idee e progetti, nei campi della creatività e dell'innovazione sociale. Spazi, laboratori e attrezzature sono a disposizione della comunità per attività di formazione, ricerca e sperimentazione



RIUSO TEMPORANEO SPAZI ABBANDONATI - Ass.Planimetrie Culturali (Bo) - coinvolgimento di cittadini, associazioni e organizzazioni di volontariato a collaborare ed essere parte attiva dei progetti, nella responsabilità e nella gestione/manutenzione degli spazi con principi Eco-friendly, promuovendo una cultura basata su risparmio, riciclo ed ecologia.



ex-Ansaldo - Milano



progetto di contaminazione culturale tra arti, imprese, tecnologia e innovazione sociale - aperto al contributo



Giardini Margherita, Bologna - kilowatt - spazio pubblico rigenerato restituito alla città con progetti e attività accomunate da una visione di sostenibilità e collaborazione

Uno spazio particolare vogliamo dedicarlo all'esperienza di due Fondazioni di Comunità di Milano e di Napoli, raccomandando comunque la loro conoscenza puntuale, tramite i loro siti

La Fondazione di Comunità di Milano



[https://
www.fondazionecomunitamilano.org/](https://www.fondazionecomunitamilano.org/)

L'esperienza di Milano ci restituisce, in primo luogo, un approccio al territorio di tipo analitico attraverso una lettura del contesto metropolitano di riferimento, visto che la nascita della fondazione è partita anche da una ricerca del Centro Studi Pim che ha fornito un quadro socio-economico ed evidenziato aspetti e caratteristiche del vasto e diversificato ambito territoriale e socio-culturale. Tenendo conto del grado evidente di complessità delle dinamiche del contesto urbano e periurbano milanese rispetto a quelle del territorio spoletino, è comunque opportuno cogliere questo orientamento di conoscenza che potrebbe essere declinato, ad es. in un contesto come quello di Spoleto, attraverso una ricerca-azione che sviluppasse Linee di intervento fortemente di prossimità, andando a rilevare, in particolare, risorse, capacità, esperienze, potenzialità che possono essere messe a valore attraverso un'azione di sistema, come è quella che si propone con le

presenti Linee guida. Così facendo, si attiverebbe da subito un processo articolato e diffuso di animazione territoriale e contestualmente di ingaggio e condivisione rispetto alla funzione della fondazione di comunità e all'invito ad essere parte di una "impresa collettiva" più ampia di valorizzazione dei beni comuni.

La Fondazione di Milano sta proprio operando per costituirsi come vera e propria

"piattaforma" di partecipazione, basata sull'ascolto e orientata a stabilire un dialogo costante con i propri stakeholder; la conoscenza delle peculiarità e delle caratteristiche dei territori di riferimento è il presupposto dell'attività. Questa "piattaforma" sta operando per tenere insieme e valorizzare, quindi, le molte diversità che caratterizzano il territorio di Milano. Queste ulteriori caratteristiche sono altrettanto significative rispetto a come declinare a Spoleto un tale ente, non ultima questa capacità, appunto, di *tenere insieme realtà diverse* che risulta essere un'azione aggregante e molto importante per il territorio spoletino anche per far emergere maggiori consapevolezze sulla reciprocità e l'interdipendenza tra parti di uno stesso contesto.

**La Fondazione di comunità San
Gennaro
Napoli**



<https://fondazioneangennaro.org/>

La Fondazione di comunità San Gennaro di Napoli propone in modo molto evidente, un approccio progressivo e soprattutto “dal basso” rispetto alla capacità innescare il cambiamento, favorire lo sviluppo locale, recuperare e valorizzare i beni culturali e i molti talenti presenti nel territorio.

Il primo passo per la nascita della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus è stata la costituzione nel 2014 di un Comitato Promotore che intendeva svolgere opera di promozione culturale presso le realtà locali (Associazioni, Cooperative, Enti Profit e liberi cittadini) per sensibilizzarle rispetto alle potenzialità di una Fondazione di Comunità e alle attività ad essa demandate. A supporto di quest’azione sono stati organizzati eventi *ad hoc* al fine di ricercare attivamente tutti i possibili partner fondatori e raccogliere i fondi necessari alla costituzione del patrimonio iniziale della istituenda “Fondazione”.

Oggi nel rione Sanità lavorano oltre 30 enti no profit impegnati in restauro e

valorizzazione del patrimonio artistico, impiantistica, artigianato, servizi educativi, servizi di inserimento lavorativo, servizi di ristorazione, uno studio di registrazione, strutture ricettive, una palestra di boxe, danza, una squadra di calcio, un laboratorio teatrale, una casa-famiglia, una casa editrice. Il tutto, in un’ottica di graduale transizione ecologica.

attraverso l’esperienza della Fondazione di Comunità di S.Gennaro, è possibile avvalorare la necessità di un’azione di *engagement* attivo per fare in modo che le potenzialità e le risorse che presenti nel territorio possano essere abilitate per assumere un ruolo di protagonismo rispetto a progettualità di interesse generale.

La natura, infatti partecipativa e soprattutto la capacità di improntare le relazioni sociali in chiave collaborativa sono ulteriori tratti dell’approccio di tale Fondazione, che li traduce anche attraverso una dinamica di processo nella sua formazione come soggetto collettivo: si parte con un comitato promotore e via via si aggregano soggetti così come processualmente si comprendono le traiettorie di intervento rispetto al quartiere, per arrivare successivamente alla consapevolezza che sussistono le condizioni per attivare una fondazione.

In relazione, quindi, alla possibilità di innestare una nuova dimensione organizzata e generativa di opportunità come una fondazione di comunità a Spoleto e legare la finalità di tale soggetto alla promozione, in particolare, di beni comuni urbani e rurali emergenti, si propone di caratterizzare la fondazione come snodo di secondo livello abilitante la partecipazione attiva nell’ambito del sistema di *governance* proposto con le presenti Linee guida.

ALLEGATO 2.**SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA RIGENERAZIONE E RIUSO DEI BENI EMERGENTI: L'AGENDA 2030 E IL PRINCIPIO DEL DHSN****L'agenda 2030**

Il valore di impatto della strategia di riuso e rigenerazione dei beni comuni emergenti, intende estendersi anche alla politica partecipata di sviluppo locale sostenibile. A livello globale, l'urgenza di contrastare gli effetti della Crisi Climatica ha portato alla elaborazione della "Agenda 2030" che indica i fondamentali *Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, chiamando le comunità a profonde trasformazioni tramite azioni complementari tra istituzioni, società civile, attori economici. Le esperienze sin qui acquisite promuovono una articolazione degli Obiettivi in 6 aree di "Trasformazioni" urgenti e sinergiche, dove ogni "Trasformazione" identifichi gli investimenti prioritari e le maggiori sfide normative e gestionali:

1. educazione, disuguaglianze, genere;
2. salute, benessere, demografia;
3. decarbonizzazione dei sistemi energetici, industria sostenibile;
4. gestione sostenibile di cibo, suolo, acqua, oceani;
5. città e comunità sostenibili;
6. rivoluzione digitale per lo sviluppo sostenibile.

Affinché la strategia dei beni comuni emergenti risulti coerente con tale impostazione, occorre che si basi sulla adozione di un percorso di pianificazione per l'individuazione ed applicazione delle *buone pratiche per la Sostenibilità* attraverso:

- analisi relativa ai flussi di materia (cibo, acqua, materiali d'opera, rifiuti

solidi, reflui liquidi) in entrata ed in uscita dal Bene Comune in esame;

- analisi relativa ai flussi di energia (approvvigionamento, efficienza negli usi, applicazione di fonti rinnovabili, mobilità sostenibile) in entrata ed in uscita dal Bene Comune in esame.

Risulta altresì utile, ai fini della successiva migliore gestione delle *buone pratiche per la Sostenibilità*, che ai bilanci di materia ed energia si associ l'analisi relativa ai flussi di economia (indicatori economico-finanziari associati ai flussi di materia ed energia) secondo le metodologie *input/output* e *di processo* assumendo come limite al contorno il perimetro del Bene Comune in esame, possibilmente considerandone le pertinenze, qualora non sia possibile inquadralo in logica di ambito di Comunità.

Dal percorso di pianificazione discenderà il disegno progettuale definitivo in logica "ecodesign" delle buone pratiche per la Sostenibilità, da sottoporre prima della attuazione operativa a valutazione di *Life Cycle Assessment (LCA)*.

A titolo esemplificativo, del bene comune in esame e delle pertinenze o ambito di comunità, andrebbero:

- quantificati i flussi di rifiuti prodotti, caratterizzati nelle diverse frazioni componenti, indicando specifiche azioni di riduzione a partire dagli imballaggi, di recupero e di riciclo attraverso raccolta differenziata, di produzione di fertilizzante organico con impianto di compostaggio degli scarti alimentari e verdi, riorganizzando modalità di conferimento dando priorità alla informazione e formazione di ciascuno dei cittadini chiamati ad applicare le nuove buone pratiche per la *Sostenibilità*;
- quantificati i flussi di risorse idriche, progettandone razionalizzazione e

riduzione dei consumi unitari con ricorso ad apparati (es. diffusori) e fino alla differenziazione dei collettori di acque reflue; particolare importanza ha la dotazione di erogatori di acqua pubblica per la eliminazione di bottiglie e bicchieri in plastiche monouso ed il ricorso a borracce;

- quantificati i flussi di energia, caratterizzati per dimensionamento e tecnologia degli impianti utilizzatori (usi termici - riscaldamento, acqua termo-sanitaria, raffrescamento; usi elettrici - illuminazione, ecc), individuando potenziali miglie e sia nei consumi elettrici che in quelli termici attraverso modalità avanzate di efficienza energetica, approvvigionamento da fonti rinnovabili di energia elettrica e suo potenziale di produzione in situ e distribuzione locale in logica di comunità energetica;
- promuovendo le energie rinnovabili e riducendo gli sprechi energetici (con conseguente riduzione della bolletta), aumenta il valore del Bene in esame, rendendo protagonisti e beneficiari delle opere di efficientamento tutti gli attori della comunità locale, coinvolgibili anche in logica “crowdfunding”;
- validati gli indicatori economico-finanziari associati ai flussi analizzati, monitorandone l'evoluzione nel tempo, per introdurre eventuali correttivi alle pratiche poste in essere.

Per favorire l'adesione alle buone pratiche occorre una intensa azione di educazione e informazione volta alla comunità locale, per fare comprendere

il nuovo modello culturale proposto e promuoverne la attuazione.

Così come, per poterne proporre la diffusione presso altre comunità occorre:

sottoporre l'esperienza ad una validazione terza attraverso un percorso di periodica rendicontazione e certificazione di risultato da pubblicare sul portale/piattaforma del Progetto beni comuni emergenti.

A titolo di “Decalogo” da implementare nella gestione dei beni comuni emergenti in esame, si può fare riferimento ai seguenti comportamenti da consigliare e per quanto possibile prevedere nei criteri gestionali nell'ambito di una strategia quadro dell'ente comunale:

1. Analizza il consumo di cibo. Scegli di ridurre le quantità e di privilegiare la qualità.
2. Raccogli l'organico a parte e conferiscilo per la produzione di compost, che fertilizzerà la terra.
3. Raccogli e conferisci in modo distinto carta, plastica, vetro, alluminio.
4. Riduci gli acquisti di materiali con imballaggio e di prodotti usa e getta, soprattutto se di plastica monouso. Privilegia soluzioni sfuse, non inquinanti, sia per gli alimenti che per l'igiene e la lavanderia.
5. Analizza il consumo di acqua. Scegli un utilizzo mirato e sobrio dell'acqua corrente. Fai ricorso ad apparati di riduzione dei flussi.
6. Per quanto possibile, elimina le bottiglie di plastica: installa uno o più depuratori/dispenser/erogatori per la fornitura di acqua da bere.
7. Analizza i consumi di energia elettrica. Valuta soluzioni di risparmio (luci a tecnologia led, attrezzature di ultima generazione, servizi di domotica).

8. Analizza i consumi di energia termica. Valuta soluzioni di efficientamento energetico (porte e finestre, isolamento termico, impianti a pavimento o a soffitto, pompe a inverter, caldaie di ultima generazione, pompe di calore, ecc.).

9. Prendi in considerazione la possibilità di ridurre o annullare l'approvvigionamento di energia di origine fossile, rivolgendoti a fornitori da fonti rinnovabili, valutando di installare pannelli per l'autoproduzione di energia termica ed elettrica, di realizzare un impianto micro-eolico, ecc.

10. Cerca di metterti in rete con altri per sviluppare a livello di comunità locale tutte le potenzialità a disposizione, ottimizzando le risorse.

In conseguenza dell'Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi, è fatto obbligo, in alcuni casi, come ad esempio l'implementazione del PNRR, di applicare il principio DHSN, con il quale si intende "non sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo all'ambiente, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/252:

Tale principio deve essere tenuto presente sia in fase di progettazione di qualunque intervento, che in fase di valutazione, effettuata questa, con vere e proprie metodologie, tassonomie e strumenti di controllo.

Il principio DHSN
(Do Not Significant
Harm)



Regolamento UE 252/2020

Articolo 17 Danno significativo agli obiettivi ambientali

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
 - d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - o iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
 - e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
 - o f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:
 - i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

ALLEGATO 3**L'APPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE AI NUOVI MODELLI PARTECIPATIVI: ACCESSO AI DATI E IMPLEMENTAZIONE DI PIATTAFORME DIGITALI DI SERVIZIO E SUPPORTO**

La dimensione del digitale può portare plusvalore ad un rinnovato modello di democrazia sotto almeno due aspetti.

Il primo è la **disponibilità e l'accesso ad una enorme mole di dati e informazioni**.

L'adozione delle presenti Linee Guida, si inserisce in un più ampio progetto di aggiornamento e ammodernamento di quelle che sono le metodologie di costruzione dei processi decisionali e del rapporto cittadino / PA. Spoleto si sta dotando di piattaforme digitali (Smart Land di tipo orizzontale, e piattaforme verticali) che in tempi brevi la porteranno ad acquisire ed elaborare interi set di dati territoriali, ambientali, economici, sociali, ecc., capaci da una parte di fornire le giuste informazioni ai decisori politici e agli amministratori, dall'altra di mettere a disposizione dei cittadini informazioni e dati utili a velocizzare procedure, effettuare richieste e accessi, procedere a prenotazioni, effettuare pagamenti, transitare in luoghi e parcheggi, senza bisogno di card o denaro contante, ma in possesso semplicemente di sensori (es, Telepass), utilizzare APP per visitare siti o comprare biglietti .

Il secondo più specificamente legato alla promozione di beni comuni emergenti può essere costituito **dall'introduzione e il funzionamento di una piattaforma digitale collaborativa**. Tale infrastruttura si configura, quindi, come uno degli strumenti "abilitanti" che determina un ulteriore spazio di consapevolezza e di contributo

all'azione. Non è un semplice sito web in cui collocare informazioni come mero atto rendicontativo e di trasparenza. La piattaforma che si propone di attivare, è uno spazio da costruire insieme tra l'Amministrazione comunale e la comunità locale nelle sue varie espressioni. È un spazio virtuale condiviso che deve, però, interfacciarsi con i luoghi e gli spazi che sono oggetto di riuso e rigenerazione e mettere in contatto le persone coinvolte e quanti si muovono e agiscono nell'ambito di attività volte all'interesse generale e orientate all'innovazione sociale.

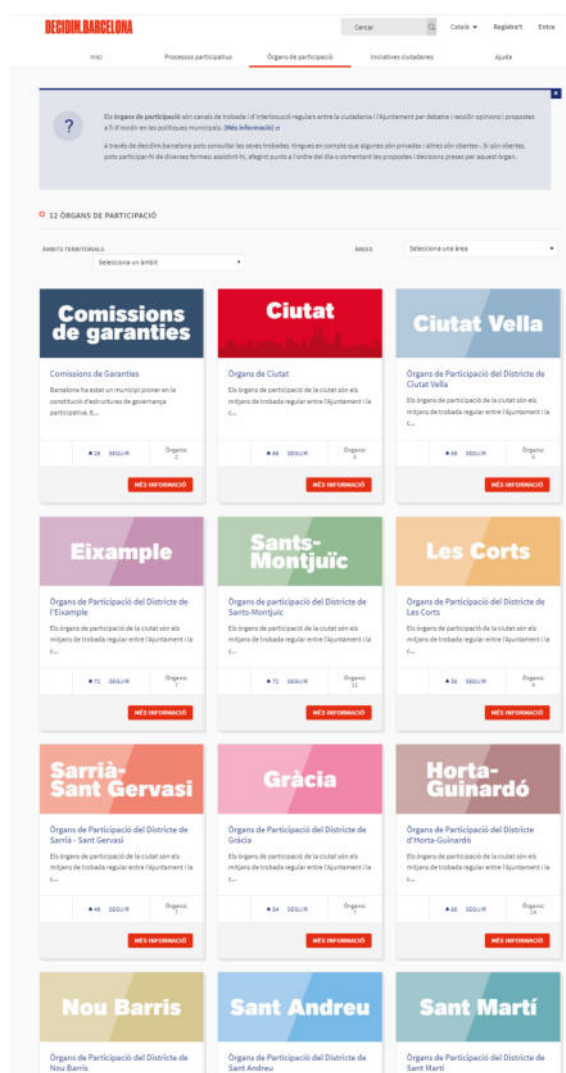
Alcuni criteri e indirizzi di riferimento per la strutturazione della piattaforma digitale collaborativa:

- Promuovere e comunicare con trasparenza e in maniera aperta tutte le azioni di collaborazione e di uso e gestione degli spazi fisici, le informazioni utili e i progetti di rigenerazione.
- Rappresentare adeguatamente le attività specifiche che si attivano nei beni e spazi rigenerati.
- Promuovere la co-progettazione e la co-produzione di azioni di valore di impatto per il territorio, di scambio, per lo sviluppo di pratiche collaborative indirizzate a sperimentare il principio di sussidiarietà circolare.
- Considerare la piattaforma anch'essa come un "bene comune", cioè una risorsa il cui valore può crescere solo con la cura, il supporto, i consigli, i contributi e le proposte di tutti, secondo principi e indirizzi d'uso condivisi.
- Tutelare il rispetto reciproco e le finalità della piattaforma: gli utenti non possono pubblicare contenuti, di qualsivoglia formato, che risultino offensivi e/o discriminatori, sia in

termini generali che con riguardo, per esempio, a identità, lingua, genere, orientamento sessuale, credo religioso.

- Promuovere e incentivare attraverso la piattaforma, il mutuo aiuto tra i soggetti che ne fanno parte, come modalità di supporto nell'accesso e nella fruizione degli strumenti e delle opportunità previste, nella comprensione e qualificazione delle informazioni presenti.
- Considerare la piattaforma una strategia operativa innovativa per supportare ed informare gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e del sistema dei servizi locali, nonché per contribuire a qualificare le politiche pubbliche locali in chiave di inclusività e di coinvolgimento attivo dei cittadini singoli e organizzati.
- Rilasciare in formato ri-utilizzabile le informazioni, i contenuti e i dati relativi alle attività svolte sulla piattaforma.

Anche al fine di capire il funzionamento di uno strumento così innovativo, vale la pena visitare il sito della piattaforma di democrazia partecipativa **decidim.barcelona** (in italiano "decidiamo.Barcellona"), che nasce nel 2016 a Barcellona, dalla mano del giovane governo comunale di Barcellona, orientata non solo a ospitare tutti i processi partecipativi della città, ma anche a costruire una vera democrazia rafforzando i legami politici, l'intelligenza e la volontà collettiva



ALLEGATO 4 - FLUSSI PROCEDURALI DELLE VARIE FASI RELATIVE ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

FASE 1

La strategia rivolta al riuso di edifici, spazi, luoghi, beni in generale, riconducibili in particolare al patrimonio pubblico ma anche privato, può essere un asset tra i più importanti per innescare processi di “co-produzione” e di rivitalizzazione della città e del territorio, e leva per mobilitare l’energia della comunità locale al fine di generare opportunità di apprendimento, aggregazione, coesione sociale, nuove soluzioni e proposte per l’economia locale, lavoro, incremento del volontariato e dell’attivismo civico. A questo fine è necessaria una interazione coordinata tra i vari soggetti del sistema.

→ 1. viene sviluppato in forma partecipata un documento strategico di intervento a livello comunale da considerare come **parte integrante del D.U.P. Documento Unico di Programmazione** di competenza del Consiglio Comunale.

Esercizio della **co-programmazione** (art.55 Codice terzo settore) e della **sussidiarietà circolare** (art.118 uc Costituzione)

→ 2. l’insieme delle **condizioni e degli strumenti operativi e amministrativi** che caratterizzeranno la tipologia dei percorsi e delle pratiche di riuso e rigenerazione, favoriranno l’orientamento all’impatto sulle diverse politiche locali delle Linee guida (vedi Sistema locale abilitante e Strumenti operativi e amministrativi)

ATTIVAZIONE DEL FORUM CIVITATIS



(Art. 19, comma 3 dello Statuto Comunale)

Il Sindaco, su proposta della Giunta o di un quarto (1/4) dei Consiglieri comunali, indice il **Forum Civitatis** previsto all’Art. 19, comma 3 dello **Statuto Comunale**. Tale Forum costituisce una delle modalità per garantire l’interazione diretta tra la cittadinanza, le organizzazioni del territorio e l’Amministrazione comunale.

Il Forum Civitatis si darà un suo regolamento di funzionamento

N.B. La scelta del Forum Civitatis è un modo di leggere la storia e la realtà di QUESTO comune. Nulla vieta che la denominazione e il riferimento storico si differenzino. Non cambia la sostanza della centralità di questo organismo che deve fornire rappresentanza ai cittadini attivi e garantire interazione costante tra loro e l’Amministrazione.

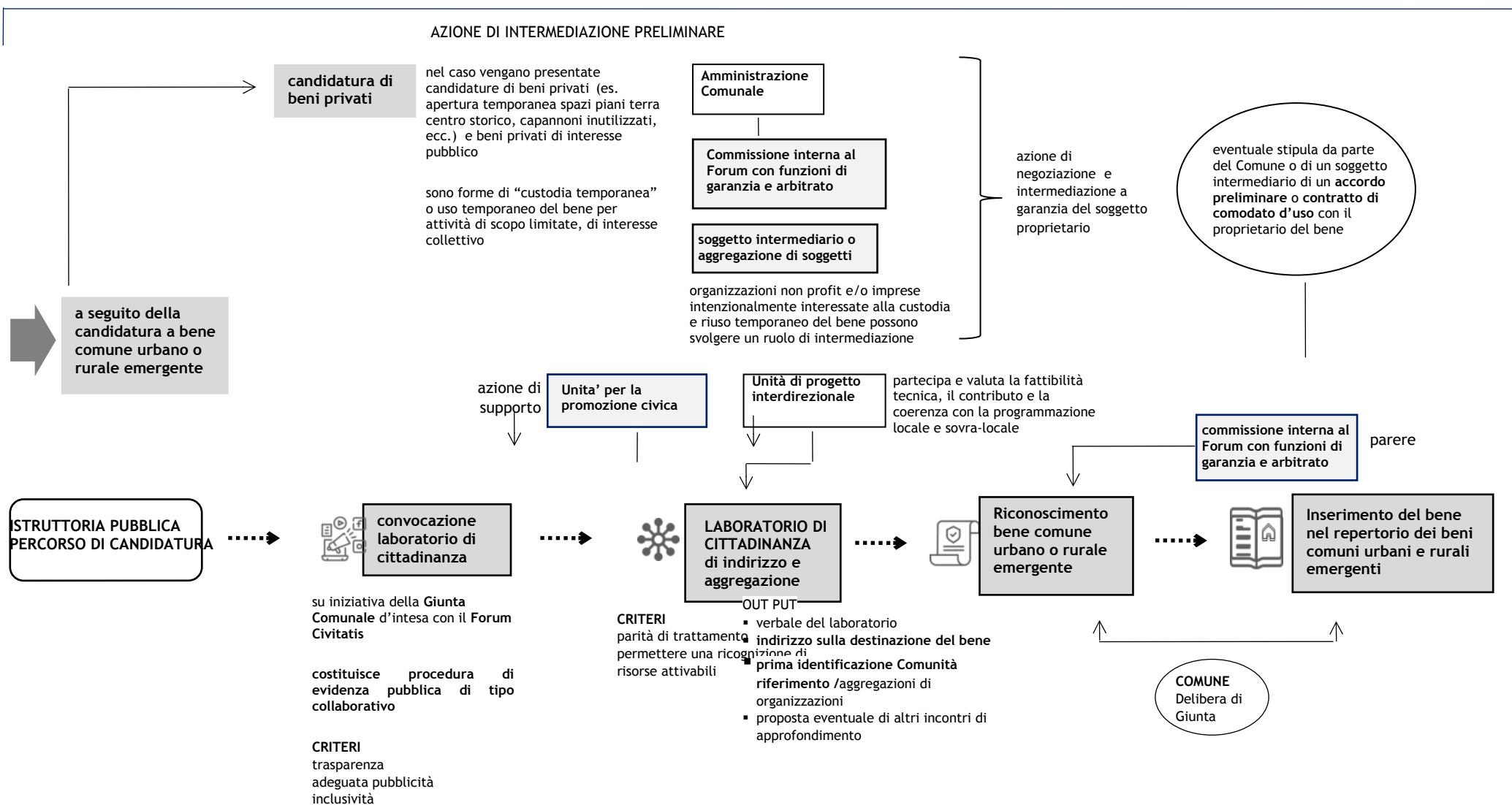
DOCUMENTO STRATEGICO SUI BENI COMUNI

Elaborazione partecipata di un **Documento a valenza programmatica riguardante il contributo della strategia dei beni comuni nelle politiche locali del territorio e tra territori**

Tale documento sarà parte integrante del **D.U.P.** (Documento Unico di programmazione) dell’Amministrazione Comunale.



FASE 2



FASE 3 Procedure e Strumenti Amministrativi e Operativi

